



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 231

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 12 marzo 2024

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 4
---------------------------	---------------

### Commissioni riunite

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 8)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 18
---	----------------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 19
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 25
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana) (*)</i>	
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	» 26

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 32
---------------------------	------

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 55
---------------------------	------

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 68
---------------------------	------

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 231° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 marzo 2024.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	75
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74)</i> . . . . .	»	83
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	84
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)</i> . . . . .	»	89
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	89
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria (*)</i>		
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	103
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	117

#### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato X. Nuove tecnologie: utilizzo da parte della mafia di piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	122
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	122

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	123
---------------------------	---	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 12 marzo 2024

### Plenaria

### 31ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FRANCESCHINI

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

#### VERIFICA DEI POTERI

#### *Comunicazioni del Vice Presidente Potenti in ordine a cariche rivestite da senatori*

Il PRESIDENTE cede la parola al senatore Potenti, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite da senatori.

Il Vice Presidente, senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), ricorda che il Comitato si è riunito il 23 gennaio e il 27 febbraio 2024 per una ricognizione generale sulle cariche dichiarate dai senatori nella XIX Legislatura.

Sono state prese in considerazione le cariche dichiarate, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento per la verifica dei poteri, a inizio legislatura nel foglio notizie, sezione « cariche ed uffici attualmente ricoperti e funzioni attualmente esercitate, anche a titolo gratuito », e quelle dichiarate, ai fini dell'anagrafe patrimoniale, nei moduli A, per il primo anno di legislatura, e C, per gli anni successivi, nella sezione n. 4 « funzioni di amministratore o sindaco di società ».

Sui 205 senatori che attualmente compongono il Senato, 138 non hanno dichiarato alcuna carica. I senatori che hanno dichiarato almeno una carica sono 67, per un totale di 129 cariche classificabili in varie tipologie.

Ad un primo, sommario esame, le cariche dichiarate non sembrano comportare profili particolarmente problematici e, pertanto, anche per esigenze di economia dei lavori, il Comitato ha convenuto di concentrare l'istruttoria, almeno in una prima fase e fatte salve segnalazioni specifi-

che o sopraggiunte evidenze, sulla posizione dei senatori che ricoprono cariche nell'ambito di società, fondazioni e consorzi. Tali cariche sono in totale 63 e riguardano 30 senatori.

Da questa ricognizione – basata per lo più su fonti reperibili pubblicamente – non appaiono emergere elementi tali da giustificare approfondimenti ulteriori su nessuna di tali cariche.

Ai fini del giudizio di compatibilità delle predette cariche con il mandato parlamentare e all'esito della puntuale indagine condotta dal Comitato, con l'ausilio degli Uffici, sulla base dei dati a disposizione non è ravvisabile dunque alcuna manifesta criticità, rispetto al quadro normativo vigente – sia in generale che con particolare riferimento alla legge n. 60 del 1953 – in ordine alle 63 posizioni specificamente esaminate.

La Giunta prende atto.

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

*Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 R.G.N.R. – 777/22 RG GIP pendente dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze (Doc. IV, n. 2)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 dicembre 2023 e proseguito nelle sedute del 16 gennaio, 13 febbraio e 27 febbraio 2024.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), nell'illustrare la proposta conclusiva, fa preliminarmente presente che occorre ripercorrere i passaggi salienti della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 27 luglio 2023, con la quale la Consulta ha accolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti del procedimento penale (iscritto al n. 3745 del registro generale delle notizie di reato del 2019, pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi e di altri soggetti), corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore Renzi, senza previa autorizzazione del Senato (in quanto mai richiesta), menomando con ciò le attribuzioni garantite a quest'ultimo dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Il conflitto era stato sollevato su proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc. XVI, n. 9 della XVIII legislatura*) ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 febbraio 2022.

Il ricorso, dapprima dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 261 del 2022, è stato poi deciso con la predetta sentenza n. 170 del 27 luglio 2023, nella quale la Consulta ha accolto le doglianze del Senato in relazione alla corrispondenza riguardante il sena-

tore Renzi, costituita da messaggi di testo inviati tramite l'applicazione *WhatsApp*, nonché da posta elettronica.

Invero la Corte ha respinto la tesi del Tribunale resistente secondo cui si sarebbe di fronte a una generica acquisizione di documenti, ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, non rientrante quindi nel novero degli atti per i quali l'articolo 68 della Costituzione esige il *placet* della Camera di appartenenza del parlamentare. Le argomentazioni del Tribunale, secondo cui la comunicazione è « *degradata* » a mero documento quando non più *in itinere*, sono state ritenute dalla Consulta una soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall'articolo 15 della Costituzione nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla rispetto alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all'invio segue immediatamente – o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile – la ricezione. La considerazione dei messaggi scambiati tramite lo *smartphone* come corrispondenza si impone quindi, secondo la Corte costituzionale, a maggior ragione allorché si tratti di delimitare specificamente l'area della corrispondenza di e con un parlamentare, per il cui sequestro l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza. A tale conclusione la Corte addivene esaminando la propria giurisprudenza intesa a inquadrare l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza dei parlamentari come una prerogativa « *strumentale [...] alla salvaguardia delle funzioni parlamentari* », volendosi impedire che intercettazioni e sequestri di corrispondenza possano essere « *indebitamente finalizat[i] ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività* » (sentenza n. 390 del 2007 e successive). Se tale è la *ratio* della prerogativa, limitarla alle sole comunicazioni in corso di svolgimento significherebbe darne una interpretazione così restrittiva da vanificarne la portata: condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare potrebbero derivare, infatti, anche dalla presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario.

Inoltre la Corte, dopo aver ripercorso la propria giurisprudenza in base alla quale ha esteso la tutela costituzionale della corrispondenza, ai sensi dell'articolo 15 e del terzo comma dell'articolo 68, anche ai dati esteriori delle comunicazioni (quelli, cioè, che consentono di accertare il fatto storico che una comunicazione vi è stata e di identificarne autore, tempo e luogo) – problema postosi particolarmente in rapporto ai tabulati telefonici (per l'articolo 68 viene citata la sentenza n. 38 del 2019) – ne fa derivare la conclusione che se, dunque, l'acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute (quali quelli memorizzati in un tabulato) gode delle tutele accordate dagli articoli 15 e 68, terzo comma, della Costituzione, è impensabile che non ne fruisca, invece, il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario; tale operazione consente infatti di venire a conoscenza non soltanto dei dati iden-

tificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche del loro contenuto, e dunque con attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore.

A sostegno delle proprie conclusioni la Corte di legittimità delle leggi richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che non ha esitato a ricondurre nell'alveo della « *corrispondenza* » tutelata dall'articolo 8 della Corte europea dei diritti umani i messaggi informatico-telematici nella loro dimensione « *statica* », ed anche gli SMS e messaggi di posta elettronica contenuti in uno *smartphone* (Corte EDU, sentenza Saber, paragrafo 48).

Sulla base delle esposte considerazioni la Corte costituzionale conclude quindi che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione tuteli la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento « *storico* ».

Di conseguenza, per tale punto la Corte ha dichiarato che non spettava alla Procura di Firenze sequestrare e acquisire agli atti del procedimento penale la corrispondenza riguardante il senatore Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione *WhatsApp* e dai messaggi di posta elettronica, annullando il relativo atto di sequestro *in parte qua*.

Al contrario, per quanto concerne l'acquisizione dell'estratto del conto corrente bancario personale del senatore, la Corte ha confermato l'operato del Tribunale di Firenze, in quanto ha qualificato lo stesso conto corrente come « *documento* », ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

Infine occorre precisare che la Corte costituzionale ha fornito anche delle indicazioni quanto alle modalità operative concrete dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003: quando si è di fronte al sequestro di « *contenitori* » di dati informatici appartenenti a terzi – telefoni cellulari, *computer* o di altri dispositivi – nella cui memoria sono conservati, tra l'altro, messaggi inviati in via telematica a un parlamentare, o da lui provenienti, gli organi inquirenti debbono ritenersi abilitati a disporre – in confronto al terzo non parlamentare – il sequestro del « *contenitore* » (nella specie, del dispositivo di telefonia mobile); nel momento, però, in cui riscontrano la presenza in esso di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma del richiamato articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Inoltre, in accordo con quanto sostenuto nella relazione della Giunta, la Corte ha sostenuto che l'autorizzazione va chiesta, nei termini dianzi delineati, a prescindere da ogni valutazione circa la natura « *mirata* » o « *occasionale* » dell'acquisizione dei messaggi del parlamentare (distinzione elaborata dalla stessa Corte in rapporto alle intercettazioni di conversazioni di membri del Parlamento, con conseguente limitazione alle

prima categoria dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dell'atto): tale distinzione non è, infatti, riferibile alla fattispecie di sequestro di corrispondenza che qui viene in esame. Infatti, diversamente che nel caso delle intercettazioni – le quali consistono in una attività prolungata nel tempo di captazione occulta di comunicazioni o conversazioni che debbono ancora svolgersi nel momento in cui l'atto investigativo è disposto – in tal caso si discute dell'acquisizione di messaggi comunicativi *uno actu* e già avvenuti. Una volta riscontrato che si tratta di messaggi di un parlamentare, o a lui diretti, diviene, quindi, in ogni caso operante la garanzia di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Premesso l'orientamento della Consulta in relazione al sequestro di corrispondenza relativa al senatore Renzi, la cui richiesta è stata reiterata dall'autorità giudiziaria nel caso in esame, occorre svolgere alcune considerazioni in relazione al requisito del *fumus persecutionis*, elemento la cui rilevata sussistenza potrebbe indurre a negare l'autorizzazione relativa al sequestro del materiale *de quo* da parte della Giunta.

La dottrina e la giurisprudenza parlamentare distinguono tre tipologie di *fumus persecutionis*: il *fumus* di primo grado (inteso come la soggettiva intenzione persecutoria del magistrato, dovuta ad esempio ad un'inimicizia o ad un'avversione personale), il *fumus* di secondo grado (ossia le modalità particolari dell'azione promossa dai magistrati atta a far trapelare, da elementi oggettivi, il *fumus* stesso, ad esempio dalla ripetizione di azioni investigative sul medesimo titolo di reato, tutte terminate con decisioni favorevoli all'indagato) ed infine il *fumus* di terzo grado (attinente alla manifesta infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria). Va ribadito a proposito del *fumus* di terzo grado che la Giunta non deve sostituirsi al Giudice per le indagini preliminari nella valutazione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, non potendo quindi estendere il proprio sindacato agli eventuali profili di infondatezza dell'ordinanza. L'unica eccezione ammessa a tale approccio è quella relativa agli aspetti di infondatezza caratterizzati da una parvenza manifesta e macroscopica, percepibile *ictu oculi* e in maniera indubbia e idonei quindi a connotare un *fumus persecutionis* di terzo grado.

Nel caso della richiesta di sequestro di corrispondenza relativa al senatore Renzi, una delle « *figure sintomatiche* » in grado di evidenziare il *fumus* di secondo grado, come detto, può evincersi anche dalla ripetizione di atti di ricerca della prova, specie quando gli stessi risultano illegittimi a seguito del vaglio della Corte di Cassazione, dimostrando un'attenzione investigativa eccessiva caratterizzata da un ripetuto non corretto esercizio del potere di indagine relativamente alla Fondazione Open, con la precisazione che la predetta « *non correttezza* » emerge *per tabulas* dalla lunga serie di decisioni di annullamento pronunciate in tale contesto dalla Corte di Cassazione.

Sotto tale profilo, si rende altresì opportuno rilevare che in plurime occasioni i provvedimenti di sequestro emessi dal Tribunale di Firenze



nell'ambito di giudizi penali che hanno interessato la Fondazione Open per profili assimilabili o comunque in qualche modo collegati con quelli contestati al senatore Renzi nel procedimento *de quo*, sono stati oggetto di annullamento da parte della Cassazione penale.

Tale elemento risulta particolarmente significativo ai fini della configurabilità del *fumus* di secondo grado.

In particolare, con la sentenza n. 28796 del 15 settembre 2020, la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze l'ordinanza del 16 dicembre 2019, con cui era stato confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio di documentazione informatica nei confronti di M.C., componente del consiglio direttivo della Fondazione Open, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti.

Il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza del *fumus* del reato di illecito finanziamento ai partiti in relazione all'attività svolta dalla Fondazione Open (alla quale risultavano erogati contributi e che, a sua volta, aveva sostenuto spese – riguardanti iniziative riferibili ad un partito politico – e corrisposto somme in favore del medesimo partito e di parlamentari appartenenti allo stesso Gruppo), qualificando la Fondazione quale articolazione politico-organizzativa del partito.

La Corte di Cassazione ha in primo luogo osservato che gli interventi legislativi succedutisi nel tempo dal 2013, con cui era stata progressivamente riconosciuta l'equiparazione delle fondazioni politiche ai partiti, assumevano rilievo « *agli effetti dell'applicazione delle specifiche norme per le quali è stabilita l'equiparazione* », ossia nella direzione del rafforzamento degli obblighi diretti ad assicurare la trasparenza delle contribuzioni in favore di quegli enti e del contrasto di potenziali fenomeni corruttivi, mentre analogo effetto non si era prodotto quanto all'applicazione della disciplina penale prevista dall'articolo 7 della legge n. 195 del 1974; infatti, attesa la « *diversità ontologica tra partito e fondazione politica* », solo in ipotesi di ravvisata sussistenza di « *elementi che valgano a conferire all'ente un contenuto e un'operatività concretamente diversa rispetto a quella apparente e dichiarata* » poteva rilevare l'attività della Fondazione politica quale « *schermo* » per l'esecuzione di erogazioni destinate a un partito (sia attraverso erogazioni immediatamente riversate al partito, o a taluno dei soggetti indicati dall'articolo 7 della legge n. 195 del 1974 e dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 659 del 1981, sia mediante lo svolgimento di attività espressive della qualifica dell'ente in termini di articolazione politico-organizzativa del partito, destinatario di erogazioni dirette a finanziare il partito o i suoi esponenti).

La Corte ha pertanto rilevato che il provvedimento del Tribunale del riesame aveva erroneamente considerato significative dell'inquadramento della Fondazione nella struttura del partito talune contribuzioni a sostegno di iniziative del partito o di suoi esponenti, con motivazione carente quanto all'individuazione e alla valutazione degli elementi, raccolti nel corso delle indagini, dimostrativi della funzione svolta dalla Fondazione come « *strumento nelle mani del partito o di suoi esponenti* ».

Secondo la Corte, si sarebbe resa necessaria una « *rigorosa verifica dell'azione della fondazione, del tipo di rapporto con il partito o con i suoi esponenti, della rilevanza della sua operatività ai fini dell'azione del partito e dei suoi esponenti, della sostanziale mancanza di una funzione diversa e autonoma, manifestatasi costantemente negli anni, anche alla luce di una analisi dell'attività svolta e delle entrate e delle uscite ad essa connesse* ».

Con la sentenza n. 29409 del 26 maggio 2021 la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato da M.C., ha disposto l'annullamento della seconda ordinanza con cui è stato nuovamente confermato il decreto di sequestro impugnato, rinviando per un nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.

La Corte di Cassazione in questa sentenza ha rilevato che il « *provvedimento impugnato – nell'affermare che la Fondazione Open avrebbe svolto la funzione di strumento per la raccolta del denaro da destinare a supporto delle attività politiche di Matteo Renzi, dovendosi escludere che la fondazione avesse avuto una diversa operatività – non si confronta con le deduzioni difensive che avevano messo in rilievo, al contrario, il costante impegno, organizzativo e finanziario, profuso dalla fondazione nel sostenere annualmente gli eventi della Leopolda, incontri a carattere eminentemente politico con programmazione di numerosi laboratori, eventi di discussione, occasioni di partecipazione della società civile, diretti a stimolare il confronto su temi oggetto delle attività espressamente previste dallo statuto della fondazione, senza peraltro alcun collegamento con le attività del Partito democratico* ».

La Corte ha, infatti, rilevato che « *il provvedimento non si è fatto carico di valutare questo dato storico [il finanziamento delle manifestazioni annuali della Leopolda], ampiamente documentato dalla difesa, che doveva essere posto a raffronto con attività di tipo diverso svolte dalla fondazione, per apprezzare se, e in che misura, vi fosse deviazione dagli scopi statuari della fondazione nello svolgimento delle sue attività; in conseguenza, risulta travisata l'analisi, di rilevanza decisiva, dell'andamento dei flussi finanziari della fondazione, necessaria per stabilire se la fondazione potesse aver assunto la funzione di "schermo intermedio", utile per occultare forme di finanziamento illecito ai partiti (mancando la correlazione tra le uscite e le specifiche destinazioni delle risorse della fondazione, considerando gli impieghi finalizzati alla realizzazione delle manifestazioni annuali indicate dal ricorrente)* ».

A fronte del nuovo rigetto della richiesta di riesame della difesa, emesso dal Tribunale di Firenze in sede di rinvio, e di conseguente conferma del decreto di sequestro probatorio, la Sesta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11835, depositata il 30 marzo 2022, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di perquisizione.

In estrema sintesi la Suprema Corte, nei limiti propri del sindacato cautelare (e, dunque, prescindendo da ogni valutazione sulla fondatezza dell'accusa), ha affermato che il Tribunale del riesame, nel qualificare la

Fondazione Open quale « *articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (corrente renziana)* », non si sia uniformato ai principi di diritto affermati dalla stessa Corte nelle sopraccitate sentenze n. 28796 del 15 settembre 2020 e n. 29409 del 26 maggio 2021 e, in particolare, non abbia considerato compiutamente la disciplina dettata per le fondazioni politiche dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 e, segnatamente, la loro natura e le loro prerogative.

Nel caso di specie quindi la Corte, nel disporre l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio, ha motivato la sua decisione formulando distinti rilievi sia in ordine alla mancata verifica, da parte del Tribunale, circa un'eventuale attività distonica della Fondazione rispetto al modello legale – tale da consentire di considerarla quale « *articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (corrente renziana)* » –, sia in relazione alla carenza della dimostrazione, sia pure in termini di *fumus commissi delicti*, del carattere illecito del finanziamento e sia, infine, riguardo alla distonia tra i beni in sequestro e il reato per il quale la misura cautelare era stata disposta.

In relazione a tale ultimo profilo, si precisa infatti che la Corte, nell'evidenziare che, nel caso di specie, era stato posto a fondamento della perquisizione domiciliare e del sequestro un reato incentrato sull'inosservanza di obblighi di trasparenza, ha rilevato che « *la generalizzata acquisizione del materiale informatico [di M.C.] pare, dunque, irrelata rispetto alle verifiche documentali necessarie per affermare la sussistenza del reato di finanziamento illecito dei partiti, tanto da fare assumere al vincolo cautelare reale carattere esplorativo e sproporzionato [...]* ».

Ciò premesso, la violazione ripetuta dei principi di diritto affermati in precedenti sentenze relative alla Fondazione Open costituisce un evidente indice sintomatico di un *fumus persecutionis*, desumibile dall'ostinazione a non uniformarsi alle indicazioni di diritto della Suprema Corte.

Si può peraltro aggiungere che il carattere « *esplorativo e sproporzionato* » del sequestro – anch'esso rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11835 del 2022 – costituisce un ulteriore indice sintomatico rilevante della persecutorietà investigativa, « *irrelata rispetto alle verifiche documentali necessarie per affermare la sussistenza del reato* ».

Si segnala inoltre che anche ulteriori provvedimenti di sequestro, assunti dal Tribunale di Firenze sempre nell'ambito di procedimenti coinvolgenti la Fondazione Open, sono stati oggetto di annullamento da parte della Suprema Corte.

Con la sentenza 15 settembre 2020, n. 30225, la Sesta sezione penale della Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza e il decreto di sequestro emessi nei confronti di un soggetto terzo rispetto alle indagini (che riguardavano alcuni componenti del consiglio direttivo della Fondazione Open in relazione ai reati di traffico di influenze e finanziamento illecito ai partiti). Con riguardo a tale ultima contestazione, è stato ritenuto dalla Corte che sia sostanzialmente mancata, da parte del Tribunale, l'individuazione del nesso di pertinenzialità tra l'ipotesi di reato e i beni sottoposti a sequestro. In particolare, partendo dal fatto che il destinatario

del sequestro era un soggetto terzo rispetto ai reati ipotizzati, e che non è di per sé illecito il finanziamento accertato, effettuato individualmente, non sarebbe stato spiegato perché fosse rilevante l'apprensione di *mail* e supporti informatici in uso a quest'ultimo, per approfondire sul piano investigativo un fatto-reato a lui non riconducibile. È stata infatti ribadita l'illegittimità di un sequestro avente primari fini esplorativi e volto ad acquisire la notizia di reato in ordine ad un illecito non individuato nella sua specificità fattuale.

Con la sentenza 22 settembre 2020, n. 34265, la stessa Sesta sezione della Cassazione penale ha anche in questo caso annullato senza rinvio l'ordinanza ed il decreto di perquisizione e sequestro assunti nei riguardi di soggetti terzi che avevano eseguito alcuni versamenti in favore della Fondazione Open, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del Presidente della Fondazione stessa, indagato per i reati di finanziamento illecito ai partiti e traffico di influenze illecite.

In estrema sintesi, la Suprema Corte, dopo aver tra l'altro evidenziato come il Tribunale, pur investito di specifiche questioni relative alla pertinenza delle cose sequestrate ed alla adeguatezza a proporzionalità del mezzo di ricerca della prova, non aveva spiegato perché, a fronte di isolati versamenti in favore della Fondazione Open da parte di persone terze estranee, dovesse considerarsi legittimo, rispetto al reato per cui si procedeva (non rispetto ad altri possibili reati, ai quali non è stato fatto alcun riferimento), un sequestro « *onnivoro ed invasivo di una serie indifferenziata di dati personali* », ha ritenuto che il sequestro oggetto dell'ordinanza impugnata fosse « *strutturalmente asimmetrico rispetto alla notizia di reato per cui si procedeva, rispetto al fatto per cui si investigava, rispetto al ruolo che in detto fatto avrebbero avuto [i] ricorrenti, rispetto al suo oggetto* », finendo per assumere, sul piano quantitativo e qualitativo, una non consentita funzione esplorativa, finalizzata alla eventuale acquisizione, diretta o indiretta, di altre notizie di reato.

Il carattere « *onnivoro ed invasivo* » del sequestro, riscontrato dalla Corte di Cassazione, è nel caso di specie rilevante, atteso che l'autorità giudiziaria procedente rispetto a soggetti finanziatori della Fondazione Open ha posto in essere atti non indispensabili (« *onnivori* ») sul piano investigativo ed inutilmente sproporzionati (« *invasivi* ») rispetto alla notizia di reato per cui si procedeva. Il fatto che il sequestro « *onnivoro ed invasivo* » riguardasse privati finanziatori della Fondazione, e non direttamente Renzi, non sminuisce la rilevanza di tale elemento al fine dell'odierna valutazione in merito al *fumus persecutionis* di secondo grado; si ribadisce infatti che quest'ultimo si caratterizza proprio per essere un « *fumus di contesto* », un *fumus* evincibile anche da situazioni « *correlate* ». E non si può non evidenziare che sullo sfondo di tale sequestro « *onnivoro ed invasivo* » c'era, sia pure indirettamente, la Fondazione Open e, in ultima analisi, lo stesso Renzi.

Da tutti gli elementi fin qui evidenziati, emerge un quadro sintomatico piuttosto articolato, caratterizzato da un « *attacco investigativo* » al senatore Renzi ed alla Fondazione Open, con una pluralità di atti inve-

stigativi puntualmente annullati dalla Cassazione per una serie di carenze evidenziate con precisione in tutte le sentenze fin qui richiamate.

È appena il caso di precisare che il *fumus* non richiede una *probatio persecutionis* di tipo assoluto, essendo intrinsecamente connaturato al concetto ontologico di *fumus* un sospetto di persecutorietà plausibile alla luce di parametri di ragionevolezza e di verosimiglianza. Nel caso di specie, esula quindi dai compiti della Giunta trovare elementi probatori dell'effettiva sussistenza di tale elemento, essendo sufficiente il mero « *plausibile sospetto* » della stessa, in altri termini il mero *fumus persecutionis*.

Si precisa infatti che, nell'ambito in cui si muove la Giunta, ossia quello delle immunità, non si compiono accertamenti, ma si utilizza il criterio della plausibilità, richiamato anche dalla Corte costituzionale in un contesto diverso, ma sempre attinente alla materia delle immunità (sentenza n. 188 del 2010, in particolare punti 4, 5 e 6 della parte in diritto). Come è noto ed ovvio, la Giunta non può infatti utilizzare gli strumenti di accertamento a disposizione dell'autorità giudiziaria, acquisendo ad esempio testimonianze per accertare la persecutorietà o meno di determinate iniziative giudiziarie.

L'unico modulo valutativo che la Giunta ha a disposizione è quindi quello della plausibilità o della verosimiglianza.

Orbene, nel caso di specie la soglia della plausibilità appare sicuramente raggiunta e trova un collegamento logico-argomentativo nelle citate sentenze della Corte di Cassazione, che hanno annullato atti giudiziari del Tribunale di Firenze. Si tratta quindi di una plausibilità per così dire « estrinseca » – ossia rilevata da un altro organo giudiziario, in particolare dalla Suprema Corte – ed in quanto tale più pregnante: la Corte di Cassazione ha infatti più volte censurato l'operato del Tribunale di Firenze rispetto alla questione della Fondazione Open e di tale elemento non si può non tener conto ai fini della valutazione del *fumus persecutionis*.

In altri termini, si tratta di un *fumus persecutionis* di secondo grado incentrato sul ripetuto non corretto esercizio del potere di indagine, di un *fumus* « *di contesto* », specifico e puntuale, reso evidente da diverse pronunce della Corte di Cassazione su vicende relative alla Open, pronunce che assurgono a vero e proprio elemento sintomatico di una persecutorietà (*rectius*, elemento sintomatico di un *fumus* di persecutorietà).

A ben vedere la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 27 luglio 2023, citata nelle premesse, evidenzia un *agere* indebitamente intrusivo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, che, pur dinanzi ad una precisa lettera del parlamentare coinvolto, ha acquisito il materiale probatorio senza interpellare *ex ante* la Camera di appartenenza del senatore Matteo Renzi (acquisendo, quindi, già ingiustamente conoscenza del contenuto dei messaggi di testo inviati tramite *WhatsApp* e posta elettronica); in aggiunta va sottolineato il mancato rispetto dei parametri formali-procedurali indicati dalla Corte costituzionale per la proposizione della richiesta di sequestro delle comunicazioni contenute nei supporti informatici.

A tale proposito infatti si rammenta – come evidenziato in precedenza – che la Corte costituzionale, nell'accogliere il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, ha dichiarato che la Procura non poteva acquisire, senza preventiva autorizzazione del Senato, messaggi di posta elettronica e *WhatsApp* del parlamentare, o a lui diretti, conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi, oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di un procedimento penale a carico dello stesso parlamentare e di terzi.

Come infatti già indicato in dettaglio nella descrizione della sentenza n. 170 del 2023, tali messaggi sono stati ritenuti dalla Consulta riconducibili alla nozione di « *corrispondenza* », costituzionalmente rilevante e la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori.

Pertanto – ha precisato la Corte – gli organi investigativi sono abilitati a disporre il sequestro di « *contenitori* » di dati informatici appartenenti a terzi, quali *smartphone*, *computer* o *tablet*, ma quando riscontrino la presenza in essi di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poterli coinvolgere nel sequestro.

Riportando le parole testuali della Corte, « *l'autorizzazione resta pur sempre preventiva rispetto al sequestro di corrispondenza, senza trasformarsi (...) in una autorizzazione ex post ai fini dell'utilizzazione processuale delle risultanze di un atto investigativo già eseguito* »; tale autorizzazione è invero prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 solo in rapporto alle intercettazioni e all'acquisizione di tabulati telefonici e non pure al sequestro di corrispondenza (e comunque, precisa la Corte, l'autorizzazione « *successiva* » deve intendersi riferita alle sole intercettazioni « *occasional* », così come delineato nella sentenza n. 390 del 2007).

La spiegazione del diverso regime autorizzatorio da parte della Camera di appartenenza del parlamentare si spiega, secondo la Consulta, con la circostanza che, rispetto al sequestro di corrispondenza, la natura « *occasionale* » o « *mirata* » dell'atto non viene in considerazione, risultando per esso in ogni caso necessaria l'autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Tanto premesso, la Consulta ha disposto l'annullamento del sequestro dei messaggi di testo che riguardavano il senatore Renzi, considerando altresì che l'annullamento del sequestro di ulteriori messaggi – rientranti nell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale – era già stato precedentemente disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11835 del 18 febbraio-30 marzo 2022 (già riportata *supra* in relazione al *fumus persecutionis*).

Esaminando tale ultima decisione della Suprema Corte, si rinven-  
gono ulteriori argomenti a sostegno dell'argomento del mancato rispetto,

da parte dell'autorità giudiziaria, del meccanismo procedurale nella proposizione dell'attuale richiesta di sequestro: nel punto 15 delle motivazioni in diritto della sentenza n. 11835 del 2022 si indica espressamente che all'annullamento senza rinvio dei provvedimenti di sequestro impugnati deve conseguire la restituzione al ricorrente dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici.

Nel passaggio successivo si richiama altresì la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di sequestro di materiale informatico, nella quale si afferma che la mera reintegrazione del titolare nella disponibilità del bene fisico, oggetto di un sequestro probatorio, non elimina il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare sui diritti fondamentali alla riservatezza, al segreto e alla « *disponibilità esclusiva del patrimonio informativo* », tutelati anche dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sezioni Unite n. 40963 del 20 luglio 2017). Pertanto, conclude la Suprema Corte, la restituzione conseguente all'annullamento del sequestro probatorio deve « *aver ad oggetto non solo i supporti materiali sequestrati, ma anche i dati estrapolati dagli stessi* ».

Da tutto quanto esposto si deduce che la richiesta di sequestro avente ad oggetto la corrispondenza del senatore Renzi è viziata anche per motivi procedurali e formali, in quanto l'autorità giudiziaria detiene già i messaggi relativi al senatore e ne conosce il contenuto, chiedendo solo la possibilità di utilizzarli nel processo, mentre i meccanismi delineati dalla Consulta e dalla Suprema Corte imponevano la distruzione degli stessi e la richiesta al Senato di acquisizione *ex novo* del materiale informativo.

Infine, un ultimo aspetto formale concerne la carenza motivatoria della richiesta di autorizzazione in questione in ordine alla valutazione della « *necessità* » dell'atto di sequestro (sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010) in relazione al bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, tenendo conto, in particolare, dell'interesse allo svolgimento delle indagini e alla salvaguardia del materiale probatorio, da un lato, e dell'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà ed indipendenza della funzione parlamentare, dall'altro.

In considerazione di tutte le motivazioni fin qui espresse, ed in particolar modo delle decisioni precedentemente richiamate della Corte di Cassazione, che è più volte intervenuta sulla specifica vicenda all'esame della Giunta per censurare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria diretti all'acquisizione del materiale probatorio, il relatore propone pertanto che venga respinta la richiesta di sequestro in questione.

Interviene la senatrice LOPREIATO (*M5S*) per sottolineare che, sebbene l'argomento affrontato dal relatore sia molto complesso e richieda degli approfondimenti, purtuttavia è in grado di anticipare, a nome del Gruppo di appartenenza, la posizione contraria rispetto alle conclusioni del relatore, ricordando anche come lo stesso senatore Renzi abbia dichiarato di voler fare a meno della prerogativa e consegnare lui stesso

all'autorità giudiziaria le comunicazioni oggetto della richiesta di sequestro.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), evidenziando la complessità degli argomenti affrontati nella relazione e la gravità dei fatti ivi indicati, chiede un differimento, a nome del Gruppo della Lega, per permettere ulteriori approfondimenti, in quanto la pronuncia della Giunta avrà in tal caso importanti ripercussioni sul tema della corrispondenza dei parlamentari.

Anche il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) si sofferma sull'importanza dell'orientamento della Corte costituzionale, che la Giunta è chiamata ad applicare per la prima volta al caso concreto e che farà da guida per le pronunce successive, in quanto la corrispondenza cartacea e le telefonate sono mezzi di comunicazione recessivi, sostituiti dalla messaggistica istantanea; in seguito alla sentenza della Consulta non può quindi più sostenersi che si tratti di documenti. Inoltre va posta grande attenzione alle riflessioni del relatore sul *fumus persecutionis*, condotte sulla base della sequenza di decisioni della Corte di Cassazione, la quale ha più volte stabilito che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria verso coloro che erano coinvolti nell'inchiesta sulla Fondazione Open avevano finalità meramente esplorativa ed erano ridondanti; tanto che, in ultima analisi, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio. Infine un ultimo argomento di rilievo, contenuto nella relazione, riguarda la circostanza che l'autorità giudiziaria sia già in possesso dei messaggi, mentre, a rigore, avrebbe dovuto distruggerli. Per tutte le motivazioni illustrate, il senatore ritiene la relazione pienamente fondata, essendo tuttavia disponibile ad un rinvio per le dichiarazioni di voto.

I senatori BAZOLI (*PD-IDP*) e RASTRELLI (*Fdi*) intervengono per esprimere la disponibilità, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, al voto immediato, essendo tuttavia altrettanto condivisibile l'ipotesi di un breve rinvio per approfondire i temi indicati nella relazione.

Il PRESIDENTE, preso atto delle conclusioni del dibattito, rinvia il seguito della discussione al giorno successivo per le dichiarazioni di voto ed il voto finale sulla relazione del senatore Durnwalder.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *MATERIE DI COMPETENZA*

*Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena*

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 gennaio e proseguito nella seduta del 23 gennaio 2024.



Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che in relazione all'esame dell'affare assegnato alla Giunta con nota del 20 dicembre 2023 del Presidente del Senato, concernente l'utilizzo delle videoregistrazioni effettuate da un privato nell'ambito di un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Modena nei confronti dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi – senatore all'epoca dei fatti –, nella scorsa seduta del 23 gennaio la Giunta aveva approvato una richiesta di integrazione istruttoria indirizzata all'autorità giudiziaria, volta ad accertare l'eventuale avvenuto utilizzo delle videoriprese in questione anche nei confronti dell'onorevole Giovanardi.

Tali integrazioni istruttorie sono pervenute con comunicazione del 9 febbraio 2024 del Presidente vicario del Tribunale di Modena, che a sua volta ha trasmesso la nota e gli allegati del Presidente del Collegio della Sezione penale del medesimo Tribunale a cui è stato assegnato il procedimento riguardante l'onorevole Giovanardi per la trattazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 2023.

In sintesi in tale comunicazione si rende noto che, per quel che concerne l'effettiva utilizzazione delle videoriprese in questione, la stessa potrà essere decisa solo all'esito del contraddittorio delle parti, nell'ambito delle nuove attività introduttive.

Il relatore, senatore BALBONI (*FdI*), con riferimento alla documentazione in titolo, propone alla Giunta un'ulteriore istanza di integrazione istruttoria, concernente la richiesta che il Senato sia informato – anche alla luce del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato – della data in cui si svolgerà l'udienza nella quale sarà assunta la decisione sull'utilizzazione nei confronti dell'*ex* senatore Giovanardi delle videoriprese effettuate dal signor Alessandro Bianchini e quindi dell'esito di tale decisione.

Interviene il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), concordando con la proposta di integrazione istruttoria del relatore Balboni ed evidenziando altresì che allo stato attuale la Giunta è impossibilitata ad assumere qualsiasi deliberazione in ordine alla documentazione in titolo, non essendo a conoscenza delle decisioni dell'autorità giudiziaria in merito all'utilizzazione o meno delle videoriprese effettuate dal signor Bianchini nei confronti dell'*ex* senatore Giovanardi.

La Giunta, all'unanimità, conviene sulla proposta d'integrazione istruttoria formulata dal relatore Balboni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

## **COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 12 marzo 2024

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 8**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione  
ZAFFINI*

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,10*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL SULL'ATTO DEL GOVERNO  
N. 126 (SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCER-  
NENTE REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE E LE MODALITÀ PER LA PRO-  
GRAMMAZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PER-  
SONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DEL COMPARTO AFAM)*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 12 marzo 2024

**Plenaria**

**184<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE REFERENTE**

**(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

**(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **RENZI e altri.** – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di mercoledì 6 marzo.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) precisa di aver presentato un emendamento soppressivo di ciascun articolo del testo in esame, per evidenziare la contrarietà della sua parte politica all'ispirazione di fondo della riforma proposta dal Governo.

Sottolinea che le recenti elezioni regionali svoltesi in Sardegna e in Abruzzo, a prescindere dall'esito, sono accomunate dalla rilevante percentuale di astensionismo. Se ne deduce, quindi, che il meccanismo di elezione diretta non ha favorito la partecipazione al voto, nonostante l'esito fosse incerto.

A suo avviso, le ragioni della disaffezione dell'elettorato vanno ricercate piuttosto nella crisi dei partiti e degli altri corpi intermedi, nella spolticizzazione della società e anche in un abbassamento del livello medio di istruzione rispetto ad altri Paesi europei. Si tratta di motivi strutturali su cui il Parlamento dovrebbe soffermarsi a riflettere.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ribadisce la propria contrarietà alla riforma costituzionale, che limita i poteri del Presidente della Repubblica, a fronte di un rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio e di altre cariche monocratiche, con l'eliminazione del limite dei due mandati. A suo avviso, si tratta di misure rischiose, che potrebbero mettere in pericolo la democrazia qualora in futuro sia democraticamente eletto qualcuno che sappia ingannare e manipolare le masse, interpretandone il malcontento, come è accaduto in passato per esempio con il tristemente noto caso di Hitler.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, poiché anche l'articolo 2 reca norme volte a limitare i poteri del Presidente della Repubblica, sebbene quello in esame sia un vincolo modesto, non essendosi mai verificato nella prassi lo scioglimento di una sola Camera.

Si tratta però di un approccio che va considerato nel complesso, in particolare con riferimento all'emendamento 2.2000 del Governo: come segnalato dal costituzionalista Ferrajoli oggi sulla stampa, l'estensione dello scioglimento anticipato anche all'ipotesi di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio consentirebbe al *Premier* di condizionare l'elezione del Capo dello Stato con la minaccia delle dimissioni e del conseguente scioglimento anticipato delle Camere.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti, perché volti a contrastare la riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica, una figura *super partes* nella quale si riconoscono tutti i cittadini, al di là delle opinioni politiche. Sarebbe quindi auspicabile una ulteriore riflessione su tale aspetto.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.23.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) sottolinea che l'emendamento è volto a precisare che lo scioglimento delle Camere avviene non solo in caso di dimissioni, ma anche in caso di morte o altro impedimento del Presidente del Consiglio. In questo modo, si evitano strategie per formare Governi tecnici e nuove maggioranze che non corrispondono alla volontà degli elettori, soprattutto in caso di elezione diretta del *Premier*.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario, nella convinzione che debba essere rimessa alle Camere la responsabilità di verificare la possibilità di formare un nuovo Governo. Nella forma di governo italiana, infatti, è il Parlamento il luogo in cui si costruiscono le maggioranze. Ritiene sia da respingere una modifica che va nella direzione della verticalizzazione della democrazia rappresentativa, anche per l'esperienza storica delle democrazie europee, nelle quali la flessibilità dei corpi intermedi ha una funzione regolatrice dei processi economico-sociali e risulta determinante affinché questi corrispondano agli interessi generali. A suo avviso, se il Parlamento diventasse una mera appendice dell'Esecutivo, si avrebbe un impoverimento della capacità politica e una riduzione della partecipazione democratica.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea la ferma contrarietà del Movimento 5 stelle ai cosiddetti « cambi di casacca » dei parlamentari. Tuttavia, ritiene che la soluzione a questa prassi disdicevole non possa essere l'applicazione del meccanismo del « *simul stabunt aut simul cadent* ». Il Presidente del Consiglio, infatti, potrebbe utilizzare in modo ricattatorio, perfino nei confronti del proprio partito, la prospettiva delle dimissioni per provocare lo scioglimento delle Camere.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che vi sono meccanismi di elezione diretta che non causano distorsioni perché prevedono adeguati contrappesi, come nel sistema presidenziale statunitense, dove per esempio l'elezione delle Camere non è contestuale a quella del Presidente.

Ritiene che il meccanismo del « *simul stabunt aut simul cadent* » sia in effetti più logico rispetto alla sostituzione del Presidente del Consiglio eletto, seppure in casi limitati rispetto al testo originario. Annuncia un voto contrario, ritenendo prevalente la considerazione negativa sugli effetti dell'elezione diretta del *Premier*.

Posto ai voti, l'emendamento 2.23 è respinto.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.12 e 2.34, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto so-

stanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendoci richieste di intervento, gli emendamenti 2.12 e 2.34 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.7 e 2.4, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti in esame sono volti a precisare in Costituzione quanto attualmente avviene per prassi, cioè che il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica è controfirmato dal Presidente del Consiglio. L'obiettivo intrinseco è ribadire la centralità del Presidente della Repubblica, che con la riforma in esame perderebbe la capacità di influire sulla situazione politica anche in caso di stallo, a causa delle rigidità che vengono previste rendendo obbligatorio lo scioglimento delle Camere in determinati casi.

Coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni sul meccanismo del « *simul stabunt aut simul cadent* », sottolineando la inopportunità di equiparare le elezioni per gli enti locali e territoriali con quelle del livello centrale, data la differenza di poteri, funzioni e strutture.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.7 e 2.4 sono respinti.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.8 e 2.9, si differenziano soltanto per il *quorum* richiesto. Invita i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate separatamente.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) accetta di esprimere un'unica dichiarazione di voto, sebbene le due proposte rechino un differente *quorum* a sostegno della richiesta di scioglimento delle Camere, purché si riconosca che gli emendamenti presentati dalle opposizioni non hanno una mera finalità ostruzionistica, ma delineano una differente prospettiva di riforma, nel solco della forma di governo parlamentare. Pertanto, secondo gli emendamenti in esame, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere quando, all'interno del Parlamento, non è possibile esprimere un nuovo Governo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.8 e 2.9 sono respinti.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.10 e 2.5, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto so-

stanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore MELONI (*PD-IDP*) ribadisce che, in contrasto con le dichiarazioni della maggioranza e del Governo, la riforma costituzionale in esame limita davvero i poteri del Presidente della Repubblica, conculcando la facoltà di apprezzare le relazioni politiche all'interno del Parlamento e la sua funzionalità. Sottolinea, inoltre, che l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di Regione ha determinato una verticalizzazione del potere e uno svuotamento delle assemblee rappresentative. A suo avviso, quindi, bisognerebbe restituire le proprie prerogative al Parlamento, che ha anche una funzione unificante fondamentale in una società divisa, intervenendo innanzitutto sulla legge elettorale.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) ritiene condivisibili gli emendamenti in esame riferiti all'articolo 2, in quanto la riforma costituzionale prospettata dal Governo presenta due criticità. Innanzitutto, non consente di raggiungere gli obiettivi del rafforzamento del *Premier* e di una maggiore stabilità dell'Esecutivo, visto che la possibilità di sostituire il Presidente del Consiglio eletto con un altro esponente della maggioranza rischia di creare fibrillazioni tra le forze politiche che lo sostengono. In secondo luogo, per la sua parte politica è criticabile la scelta di limitare le prerogative del Presidente della Repubblica in materia di scioglimento delle Camere. Annuncia pertanto un voto favorevole.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.10 e 2.5 sono respinti.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.11, 2.6, 2.14 e 2.37, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti in esame introducono una sorta di sfiducia costruttiva, stabilendo un termine di novanta giorni entro il quale le Camere devono individuare una soluzione alternativa al Governo dimissionario, altrimenti si procede allo scioglimento. In questo modo, si tenta di proceduralizzare la crisi di governo e il suo esito.

È il Parlamento, infatti, a interpretare e rappresentare la sovranità popolare, proprio perché è organo plurale e non monocratico. Il popolo, infatti, non è aprioristicamente omogeneo, ma costituisce invece un'espressione unitaria che si costruisce attraverso un processo democratico, che rappresenta il risultato di una faticosa integrazione politica.

Il senatore PERA (*Fdl*) ritiene che sia una forzatura equiparare la proposta in esame alla sfiducia costruttiva. A suo avviso, invece, si tratta di una soluzione che favorisce pratiche trasformistiche, come del resto rischia di avvenire anche attraverso la stessa sfiducia costruttiva. Invita a una riflessione su questo aspetto.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.11, 2.6, 2.14 e 2.37 sono respinti.

Il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti 2.3, 2.35, 2.20 e 2.21, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), replicando al senatore Pera, ritiene che per correggere le degenerazioni del trasformismo non si debba rinunciare al divieto del vincolo di mandato, istituito che appartiene alla tradizione liberale. Piuttosto che intervenire sugli istituti giuridici, infatti, si dovrebbe contrastare tali pratiche sul piano culturale e politico.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che per il Movimento 5 stelle è questione cruciale il contrasto al trasformismo, tanto che la sua parte politica in origine promuoveva il vincolo di mandato proprio per impedire i passaggi da un Gruppo all'altro, in contrasto con la volontà dell'elettore.

Tuttavia, non ritiene accettabile la proposta della maggioranza di legare il destino di un singolo parlamentare a quello del Governo e di conseguenza dell'intero Parlamento.

Pur esprimendo riserve sull'istituto della sfiducia costruttiva, che sembra più adatto alla tradizione culturale e politica tedesca, ritiene che questo non sia assimilabile ai cosiddetti « cambi di casacca » effettuati per interessi privati, che a volte hanno anche provocato il venir meno delle maggioranze. Segnala, a tale riguardo, che la sua parte politica è riuscita a far modificare il Regolamento del Senato, in modo da scoraggiare tale prassi deprecabile. Coglie l'occasione, quindi, per auspicare che analoga disposizione sia inserita anche nel Regolamento della Camera dei deputati.

Con gli emendamenti in esame, invece, si prevede che i Gruppi parlamentari, attraverso accordi politici trasparenti, decidano di sostenere un nuovo Presidente del Consiglio. Annuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) osserva che le degenerazioni del sistema politico non possono essere risolte per via normativa, come nel caso dei Governi tecnici, che rappresentano un *unicum* nel panorama delle democrazie occidentali. Analoga considerazione riguarda il contrasto al trasformismo, per evitare il quale sarebbe errato abolire il



divieto di mandato imperativo. Pur essendo di matrice culturale marxista e di sinistra, non può non riconoscere che tale previsione, introdotta per la prima volta dalla Costituzione francese del 1791, caratterizza le democrazie rappresentative e le distingue dai regimi totalitari.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) nota che la libertà dei parlamentari di lasciare il Gruppo politico di appartenenza per un cambio di opinione non ha nulla a che vedere con le pratiche trasformistiche. Il divieto di mandato imperativo rappresenta invece un caposaldo dei diritti costituzionali e delle prerogative parlamentari, attraverso il quale è il parlamentare a ricevere l'investitura dell'elettore e non il partito, e non va confuso con pratiche disdicevoli di parlamentari che in passato hanno cambiato Gruppo di appartenenza solo per ottenere in cambio benefici, trattandosi peraltro di poche eccezioni.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.3, 2.35, 2.20 e 2.21 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13.*

## **Sottocommissione per i pareri**

### **50<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

**(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un

parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), l'opportunità di chiarire quali siano gli atti di indirizzo parlamentare cui la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 fa riferimento.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **Plenaria**

### **186<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 19.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

*(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 6 marzo.

Il presidente BALBONI (*FdI*) avverte che la Commissione bilancio ha espresso nella giornata di oggi gli ulteriori pareri sugli emendamenti approvati da questa Commissione al decreto-legge in titolo.

Al fine di recepire le condizioni richieste dalla 5<sup>a</sup> Commissione, presenta, in qualità di relatore, le proposte emendative 1.2/5<sup>a</sup> Commissione, 1.0.1 (testo 2)/5<sup>a</sup> Commissione e 4.0.2/5<sup>a</sup> Commissione (pubblicate in allegato al resoconto).

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 1.2/5<sup>a</sup> Commissione, 1.0.1 (testo 2)/5<sup>a</sup> Commissione e 4.0.2/5<sup>a</sup> Commissione.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) annuncia il voto di astensione, avvertendo che in Assemblea la componente Azione del Gruppo Misto presenterà proposte emendative per ampliare il voto dei fuori sede anche ai lavoratori, alle persone malate e ai *caregiver*, auspicando che tali emendamenti possano essere approvati.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) individua tre elementi di criticità all'esito del provvedimento in titolo.

In primo luogo, la previsione del voto degli studenti fuori sede alle prossime elezioni europee rappresenta un primo passo, comunque non ancora sufficiente.

Altresì, l'eliminazione del limite di mandato per i sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti costituisce una norma con effetti sistemici negativi e peraltro elusiva di un principio sancito nella giurisprudenza della Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 60 del 2023.

In terzo luogo, l'approvazione dell'emendamento 4.0.6 (testo 4) sulla ineleggibilità al Consiglio regionale determina una discriminazione tra i dipendenti delle Regioni e i dipendenti degli enti locali, sulla quale la valutazione è nettamente negativa.

Per le suddette ragioni, annuncia il voto contrario.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto contrario, soffermandosi sull'emendamento 1.0.1 (testo 2) sul voto dei fuori sede per le prossime elezioni europee. Al riguardo, pure considerando un passo in avanti, esprime il rammarico per la mancata estensione di tale previsione ai lavoratori, alle persone malate e a coloro che le assistono.

Ulteriore elemento di forte criticità è rappresentato dall'abolizione del limite dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti e dall'innalzamento da due a tre del limite nei Comuni tra i 5.000 e 15.000 abitanti. Su tale previsione esprime un forte dissenso e ritiene che non siano accettabili paragoni tra i limiti di mandato prospettati per i membri del Parlamento, che fanno comunque parte di un organo collegiale, e i limiti di mandato che devono giustamente essere previsti per i titolari di organi monocratici di governo.

Da ultimo, esprime una valutazione critica sull'emendamento 4.0.7 (testo 2) sull'esenzione dalla sottoscrizione per la presentazione di liste alle elezioni europee, ritenendo che si sarebbe potuto predisporre una versione migliore.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ribadendo le valutazioni negative già espresse da altri Gruppi sulla disposizione riguardante i limiti al mandato dei sindaci.

Stigmatizza poi l'emendamento 4.0.6 (testo 4) sull'ineleggibilità al consigliere regionale, che rappresenta una triste pagina dell'attività parlamentare, oltre ad aver bloccato a lungo i lavori della Commissione.

Infine, pur riconoscendo che l'emendamento 1.0.1 (testo 2) sul voto dei fuori sede rappresenta un piccolo passo avanti, ritiene che si sarebbe potuto compiere uno sforzo maggiore e, peraltro, esprime forte perplessità per il metodo adottato dalla maggioranza, mentre invece si sarebbe potuti intervenire con un approccio organico in sede di esame dell'A.S. 787.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) evidenzia come il provvedimento, all'esito dell'esame della Commissione, rechi alcuni aspetti positivi, come il voto per gli studenti fuori sede alle prossime elezioni europee, ma anche delle forti criticità, tra le quali va annoverata, al riguardo, la mancata inclusione dei lavoratori e delle persone malate.

Evidenzia poi un elemento di contraddittorietà nel fatto che il decreto-legge interviene sul mandato dei sindaci dei Comuni di piccole e medie dimensioni, senza che poi si sia avuto il coraggio di intervenire sui limiti ai mandati dei sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti e dei presidenti di Regione.

Rappresenta poi un elemento del tutto negativo l'emendamento 4.0.6 (testo 4) sull'ineleggibilità a consigliere regionale, in quanto si introduce un discrimine tra dipendenti delle Regioni da un lato e dipendenti degli enti locali dall'altro, e si viene ad introdurre peraltro una norma suscettibile di sperequazioni e passibile di annullamento da parte della Corte costituzionale. Peraltro, la previsione per cui l'ineleggibilità riguarderà i dipendenti della Regione che svolgono funzioni e attività amministrative al momento della candidatura è tale da essere facilmente eludibile.

Da ultimo, esprime una valutazione critica sull'emendamento 4.0.7 (testo 2) sulla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni europee, evidenziando che non si sarebbe dovuto approvare una norma simile a pochi mesi dalle elezioni stesse e che si sarebbe comunque dovuto introdurre una normativa volta a facilitare la presentazione delle liste, invece di introdurre ulteriori vincoli.

Per tali ragioni, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) evidenzia come il provvedimento in esame rechi misure positive, tra le quali la norma sul voto degli studenti fuori sede, che rappresenta un passo significativo nella giusta direzione.

Rivendica poi l'impegno di Forza Italia sulle modifiche richieste sia dall'ANCI che dall'UPI e sulle quali il Governo ha manifestato la disponibilità ad accogliere appositi ordini del giorno. Al riguardo, rammenta la previsione sulla delimitazione della responsabilità dei sindaci in sede di adozione di ordinanze sindacali, auspicando sul punto un intervento normativo in tempi rapidi.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.6 (testo 4), ritiene che la delimitazione dei casi di ineleggibilità a consigliere regionale rappresenti una norma di buon senso, che consentirà a persone che svolgono mansioni puramente esecutive di potersi candidare, senza doversi necessariamente collocare in aspettativa non retribuita.

Per tali ragioni, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, esprime particolare soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento 1.0.1 (testo 2) che consentirà, alle prossime elezioni europee, il voto degli studenti fuori sede.

Nel ringraziare il Governo per aver agevolato le sollecitazioni venute da tutte le parti politiche, ritiene che tale risultato rappresenti un passo avanti importante e un varco per estendere tale previsione ad altri soggetti.

Esprime quindi rammarico per il fatto che questo risultato, ascrivibile al lavoro dell'intera Commissione, non venga rivendicato unanimemente.

La Commissione conferisce, quindi, il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, comprensivo delle modifiche apportate in sede referente, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

*La seduta termina alle ore 19,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 997**

(al testo del decreto-legge)

**Art. 1.****1.2/5<sup>a</sup> Commissione**

IL RELATORE

*Sopprimere l'emendamento.*

---

**1.0.1 (testo 2)/5<sup>a</sup> Commissione**

IL RELATORE

*All'emendamento 1.0.1 (testo 2), capoverso « Art. 1-bis », sostituire il comma 22 con il seguente:*

« 22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

---

**Art. 4.****4.0.2/5<sup>a</sup> Commissione**

IL RELATORE

*All'emendamento 4.0.2, sostituire il capoverso « Art. 4-bis » con il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento,

istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, agli amministratori dei consigli circoscrizionali ».

---

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 12 marzo 2024

**Plenaria**

**133<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Balsamo, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 febbraio.



Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Antonio Balsamo.

Interviene il dottor Antonio BALSAMO, *sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione*.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori BERRINO (*FdI*), Anna ROSSOMANDO (*PD-IDP*), BAZOLI (*PD-IDP*), RASTRELLI (*FdI*) e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti il dottor BALSAMO.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Balsamo e rinvia il seguito della procedura informativa.

*IN SEDE REFERENTE*

**(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO.** – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

**(690) SCARPINATO.** – *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta sono iniziate le votazioni dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806 e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere su tutte le proposte di modifica.

Sull'emendamento 1.100/22, che modifica le modalità di acquisizione, la tempistica e l'impugnabilità dei provvedimenti relativi al sequestro di dispositivi elettronici, interviene per invitare la Commissione ad esprimersi in senso favorevole, la senatrice LOPREIATO (*M5S*).

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/22 e 1.100/23 sono respinti.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira il subemendamento 1.100/24.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), sottoscrivendo l'emendamento 1.100/26, lo ritira.

Posto ai voti è invece respinto il subemendamento 1.100/25.

I senatori Ada LOPREIATO (*M5S*) e BAZOLI (*PD-IDP*) intervengono per esprimere il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sulle proposte 1.100/27 e 1.100/28 – sostanzialmente identiche – che introducono ulteriori deroghe in relazione alla duplicazione dei dispositivi elettronici per particolari reati come quelli contro la pubblica Amministrazione.

Posti congiuntamente ai voti i subemendamenti 1.100/27 e 1.100/28 sono respinti.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.100/29, sul quale invita il relatore ad una riflessione ulteriore, in quanto estende le deroghe previste dal comma 10 ai reati associativi finalizzati alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione: in questi casi, infatti, è essenziale procedere alle indagini celermente.

La Commissione respinge il subemendamento 1.100/29.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira i subemendamenti 1.100/30 e 1.100/31.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/32.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'unico subemendamento, l'1.100/33, presentato dal suo Gruppo, volto ad un completamento della disciplina prevista dall'emendamento del relatore, finalizzato ad assicurare, da un lato, una tutela allargata alle conversazioni e alla corrispondenza tra imputato e difensore, dall'altro, a rafforzare il contraddittorio davanti al giudice per le indagini preliminari.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/33 è respinto.

Facendolo proprio la senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 1.100/34.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 1.100/35 volto a interamente sostituire il comma 12 del capoverso « Art. 254-ter » dell'emendamento del relatore, sottolinea come l'annullamento della distinzione tra intercettazioni e corrispondenza, che il vice ministro Sisto, nella scorsa seduta, ha dichiarato conseguente alle indicazioni della sentenza cosiddetta « *Open* » della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 27 luglio 2023) sia, in realtà, molto lontana da quella decisione che, invece, statuisce come *email* e *chat* non

abbiano né il requisito dell'immediatezza della conversazione né della segretezza della captazione propri delle intercettazioni. Quindi, la scelta operata dal relatore e condivisa dal Governo, del tutto legittima, non trova pertanto nessuna copertura nella decisione adottata dalla Corte costituzionale: la norma proposta dal relatore riduce infatti fortemente le possibilità di sequestro dei dati contenuti nei dispositivi. Al riguardo fa presente che per il cosiddetto caso del dossieraggio, attualmente al vaglio della Procura di Perugia, con la disciplina che il relatore intende introdurre non si sarebbe potuto procedere al sequestro di *chat* e conversazioni, in quanto il limite edittale dei reati per i quali si procede è inferiore ai 5 anni.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), ritiene indispensabile, rispetto alle questioni avanzate dal senatore Bazoli, ribadire il proprio parere contrario sul subemendamento in quanto esso si pone in modo distonico rispetto alla norma contenuta nel suo emendamento: l'intento non è quello di limitare il sequestro ma di spostare la decisione sul giudice delle indagini preliminari piuttosto che sul pubblico ministero.

Posto ai voti, il subemendamento 1.100/35 è respinto.

Sul subemendamento 1.100/36 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che dichiara di condividere pienamente tutte le perplessità e le obiezioni avanzata dal senatore Bazoli.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/36 è respinto.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole su subemendamento 1.100/37 volto anch'esso a sostituire il comma 12 del capoverso « Art. 254-ter » perché il testo del relatore, equiparando la corrispondenza contenuta nei dispositivi elettronici – ad esempio *email* e *chat* – alle intercettazioni estende a tali forme di comunicazione le limitazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/37 è respinto.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira il subemendamento 1.100/38.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/39.

Sul subemendamento 1.100/40 il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) invita a votare a favore in quanto è diretto a semplificare i criteri sulla base dei quali il pubblico ministero procede al sequestro dei dati. La locuzione

che l'emendamento del relatore intende introdurre è di difficile comprensione e può dare luogo ad una giurisprudenza non uniforme.

Con successive e separate votazioni i subemendamenti 1.100/40 e 1.100/41 sono respinti.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.100/42, invitando il relatore ad un'ulteriore riflessione con particolare riferimento alla possibilità di sopprimere il comma 14 del capoverso « Art. 254-ter », in quanto rappresenta uno degli snodi fondamentali con cui si estendono la disciplina e le limitazioni previste per le intercettazioni anche ai contenuti dei dispositivi elettronici.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.100/42 e 1.100/43.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), ritira i subemendamenti 1.100/44, 1.100/52 e 1.100/55.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli identici subemendamenti 1.100/45 e 1.100/46.

La Commissione approva invece il subemendamento 1.100/47.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.100/48, 1.100/49, 1.100/50, 1.100/51, 1.100/53, 1.100/54, 1.100/56, gli identici 1.100/57 e 1.100/58, 1.100/59, 1.100/60 e 1.100/61.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene infine per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.100/62 che, anche nell'intento di dar seguito in modo congruo ai nuovi compiti che il disegno di legge in esame attribuisce ai magistrati, propone di incrementarne l'organico.

Posto il subemendamento 1.100/62 è respinto

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 1.100 del relatore, nel testo modificato dall'approvazione del subemendamento 1.100/47, che la Commissione approva (1.100 testo 2, pubblicato in allegato al resoconto).

IL PRESIDENTE dichiara pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti e fa presente che l'emendamento 1.100 (testo 2) sarà inviato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. – Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati*

*(163) GASPARRI. – Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero*

*(245) Isabella RAUTI e MALAN. – Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*

*(475) ROMEO e altri. – Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità*  
(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice CAMPIONE (*FdI*) illustra i provvedimenti in titolo.

Nel dettaglio l'Atto Senato 824, già approvata dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 12 della legge n.40 del 2004 che, al comma 6, prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Aggiunge un nuovo periodo al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento dei suddetti reati, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.

La proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano.

Il disegno di legge n. 163, analogamente, estende le pene previste dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, anche ai fatti commessi all'estero. Più nel dettaglio l'articolo unico dell'AS 163 riscrive integralmente il comma 6 dell'articolo 12. Nel confermare l'impianto sanzionatorio vigente, la disposizione ne estende l'ambito di applicazione anche alle condotte poste in essere all'estero da cittadini italiani. Si prevede inoltre – si tratta di una disposizione che non trova riscontro nella proposta approvata dalla Camera – che, nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica della surrogazione di maternità.

Il disegno di legge n. 245, analogamente alle proposte già illustrate, prevede l'applicazione delle pene attualmente previste per i delitti relativi

alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità anche « se il fatto è commesso all'estero ».

Infine, il disegno di legge n. 475, sempre volto a contrastare la pratica della maternità surrogata, reca un contenuto più ampio e articolato rispetto agli altri atti in esame. In particolare, l'articolo 1 fornisce una definizione di maternità surrogata. Con maternità surrogata si intende quella pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro. All'articolo 2 sono previsti i principi e le finalità in relazione alla necessità dell'introduzione, all'articolo 600-*quinquies*.1 del codice penale, del nuovo reato di surrogazione di maternità. La disposizione prevede che il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, in conformità non solo al dettato costituzionale, ma anche alla giurisprudenza costituzionale e a una serie di convenzioni e atti di diritto internazionale ed europeo.

L'articolo 3, infine, introduce nel codice penale, all'articolo 600-*quinquies*.1, il reato di *Surrogazione di maternità* secondo cui è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Rispetto alla analoga fattispecie contemplata dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40, il nuovo reato prevede – almeno in parte – un differente ambito di applicazione: da un lato è punita anche la condotta di chi « commissiona » (e quindi i genitori committenti) e dall'altro è però esclusa la rilevanza delle condotte aventi ad oggetto la commercializzazione di gameti o di embrioni. Inoltre, rispetto al reato vigente, sono previste pene ben più elevate (reclusione da 4 a 10 anni multa da 600.000 a due milioni di euro; attualmente invece è prevista la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro). Il reato di surrogazione di maternità è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata. È sanzionato infine, ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale (alterazione di stato), il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), prima di iniziare la discussione generale su un tema di estrema delicatezza, sottolinea la necessità di procedere ad audizioni di esperti in relazione ad un reato, previsto nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, che punisce una condotta, quella dell'utilizzazione della gestazione per altri, operata all'estero in Paesi dove la pratica è legale, solo sulla base della nazionalità italiana di coloro che procedono all'utilizzo di quella pratica.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) fa presente che tipologie di reato analoghe già esistono nell'ordinamento sia in relazione ai reati di pedofilia che alla commissione di crimini di guerra.

Il senatore BERRINO (*FdI*) fa a sua volta presente che ciò vale anche per il reato di mutilazione genitali femminili, sanzionato in Italia, anche se commesso all'estero.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ritiene che la questione sia piuttosto complessa proprio sul piano giuridico e che il testo approvato dalla Camera dei deputati introduca un'accezione piuttosto eccentrica all'interno del sistema giuridico. Ritiene pertanto, a sua volta, che procedere ad audizioni di esperti per avere maggiore chiarezza proprio sugli aspetti squisitamente tecnici e giuridici sia indispensabile. Peraltro, la norma comporta il forte rischio di rendere più difficile la tutela dei bimbi nati attraverso la gestazione per altri e la salvaguardia del superiore interesse dei minori che è proprio il tema che vuole affrontare il suo disegno di legge n. 871 che tuttavia non è stato congiunto a quelli in esame. I minori sono infatti il soggetto debole di cui nessuno pare interessarsi adeguatamente.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ritiene a sua volta indispensabile procedere a delle audizioni anche per tutte le ragioni richiamate dal senatore Bazoli.

IL PRESIDENTE invita tutti i Gruppi a definire nel prossimo Ufficio di Presidenza i soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(778) Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si erano iscritti a parlare in discussione generale alcuni senatori.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede di poter procedere, anche in questo caso, ad un breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione sarà affrontata dall'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(990) Licia RONZULLI.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

**(599) BALBONI e altri.** – *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

**(1006) Ylenia ZAMBITO e altri.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 599, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 990 e 1006 e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore, senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) illustra i disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare nn. 990 e 1066, rispettivamente d'iniziativa delle senatrici Ronzulli e Zambito, congiunti all'esame del disegno di legge n. 599, d'iniziativa del senatore Balboni, già illustrato nella seduta della Commissione giustizia del 23 gennaio scorso ai fini dell'espressione del parere.

La 10<sup>a</sup> Commissione, che esamina i provvedimenti in sede redigente, il 28 febbraio ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 990. Il disegno di legge 990 si compone di 8 articoli. L'articolo 1 qualifica l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare come malattie sociali; l'articolo 3, commi 1 e 2, riguarda la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione; l'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA, mentre l'articolo 7 dispone che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento. L'articolo 8 dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Di specifica competenza della Commissione giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-*bis*, che prevede il reato di « Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia » (si ricorda che anche il disegno di legge n. 599 introduceva un reato analogo, mentre la proposta 1066 non prevede l'introduzione di reati).

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette tale reato chiunque, con qual-



siasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, anche solo potenzialmente idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a un anno, nonché la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante – con pena della reclusione fino a due anni e sanzione amministrativa da euro 20.000 a 100.000 euro – nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una « persona in condizioni di minorata difesa, ovvero di una persona minore di età o di una persona priva della capacità di intendere e volere ».

Il terzo comma prevede la commutazione della sanzione penale nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti per la presa in carico del soggetto, laddove l'autore del reato « si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo alimentare ».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni: con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice in quanto l'espressione « restrizione alimentare prolungata » potrebbe in ipotesi riferirsi a un digiuno religioso o a pratiche sportive.

Con riferimento poi alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, appare opportuno un approfondimento in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. In relazione poi al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis* segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato « l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa », quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

In relazione al terzo comma del nuovo articolo 580-*bis* desta perplessità la previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici: va valutata pertanto l'opportunità di adottare la previsione di una sospensione della pena detentiva – sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del testo unico stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) – in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico. Segnala in ogni caso la necessità di specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del sog-

getto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Risultano infine di interesse per la Commissione anche i commi 3 e 4 dell'articolo 3 – in materia di definizione dei criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie alimentari – nonché l'articolo 5 che, per le agenzie pubblicitarie e di moda che si avvalgono di modelle in assenza di certificato medico e con un indice di massa corporea inferiore a 18 BMI, prevede la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

Il PRESIDENTE, data la necessità di approfondire tutte le criticità richiamate dal relatore, rinvia l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(987) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice, senatrice CAMPIONE (*FdI*), illustra il disegno di legge n. 987, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione Giustizia è chiamata a rendere un parere.

Il provvedimento ha la finalità di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore – disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 772 del 1973 – dell'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli; di competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 3, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo: ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel decreto legislativo n. 38 del 2016. Inoltre, il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'ese-

cuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Ricorda che con il decreto legislativo n. 38 del 2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 del Consiglio di Europa, che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Il decreto citato disciplina pertanto anche la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea: ai sensi del decreto legislativo n. 38 del 2016, quindi, la trasmissione all'estero è disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

L'Accordo di cooperazione oggetto del disegno di legge si compone di ventisei articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'accordo nel reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, mentre l'articolo 3 individua le finalità dell'accordo nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti interessati, nella riduzione dei rischi di recidiva e nella protezione delle vittime e della collettività.

Gli articoli 4 e 5 specificano le Autorità centrali competenti per l'accordo e l'ambito di applicazione, con l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per i due Stati. Gli articoli dal 6 al 9 riguardano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed esecuzione. L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di libe-

razione e sospensione condizionale, attribuisce alle autorità giudiziarie dei due Paesi rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese: si dispone infatti che se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, alternative o di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se lo sono i relativi obblighi o prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può adattare la natura (che non può essere più severa), la durata (che non può eccedere quella massima prevista dall'ordinamento) e obblighi o prescrizioni alle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti.

L'articolo 11 riguarda la doppia incriminazione e riporta l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a una delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione.

L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. È tuttavia previsto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, possa richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione. Ai sensi dell'articolo 13, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiedente decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione *on-line*, via *e-mail*, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4.

L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, se-

condo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione.

L'articolo 15 dispone in merito alla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile. L'articolo 16 riguarda gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e l'articolo 17 reca disposizioni sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi. L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna. L'articolo 19 riguarda la cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4. L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione. L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro.

L'articolo 23 riguarda le relazioni con altri accordi e la compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea. Esso stabilisce, in particolare, che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. Gli articoli 25 e 26 contengono, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie, e le clausole sull'entrata in vigore e l'eventuale recesso.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria odierna, non avrà luogo, ed è nuovamente convocato domani al termine della seduta plenaria delle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 806****Art. 1.****1.100 (testo 2) (come risultante dall'approvazione del subemendamento 1.100/47)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***« Art. 1.***(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)*

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

**“Art. 254-ter.***(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)*

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti soprav-

venuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.

7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.

8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.



9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.

14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-*bis* e 271.

15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.

16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.

17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli

interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.

18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.

19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.”.

## Art. 2.

### *(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-*bis*, dopo le parole: “o 454” inserire le seguenti: “, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-*ter*, diversi dai dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*”.

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

“1-*quater*. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-*bis*, e può formulare osservazioni e riserve.”;

c) all'articolo 247, comma 1-*bis*, dopo le parole: “ritenere che” è inserita la seguente: “determinati” e le parole: “ancorché protetto” sono sostituite dalle seguenti: “in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti”;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

“Art. 250-*bis*.

### *(Perquisizioni di sistemi informatici o telematici)*

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e

idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.”;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

1-ter. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.”;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-ter.”;

g) all'articolo 254-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12.

1-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-ter in quanto compatibili.”;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole: “custodia riguarda” sono inserite le seguenti: “dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero”;

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: “Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter.”;

l) all'articolo 352, comma 1-bis, le parole: “sistemi informatici o telematici” sono sostituite dalle seguenti: “dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali”, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente

della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.” e, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

“1-*ter*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-*bis* sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all’articolo 254-*ter*, comma 12. L’acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell’articolo 254-*ter*, comma 13.”;

*m*) all’articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all’articolo 352, comma 1-*ter*, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.” e dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 254-*ter* e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.”;

*n*) all’articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall’esecuzione.”;

*o*) all’articolo 415-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

“2-*ter*. L’avviso contiene, altresì, l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell’articolo 254-*ter*, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l’articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l’istanza ai sensi dell’articolo 368 e il giudice

provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo.”;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera h) dopo le parole: “al reato” sono inserite le seguenti: “e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13,” e dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.”;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

“2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.”;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.”.

### **Art. 3.**

*(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

“Art. 82-bis.

*(Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro)*

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.

3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.

4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti.

Art. 82-ter.

*(Conservazione del duplicato informatico)*

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.”.

**Art. 4.**

*(Disposizione transitoria)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore. ».

---

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 12 marzo 2024

**Plenaria**

**74<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Nessun chiedendo di intervenire, il presidente Stefania CRAXI dichiara chiusa la discussione generale. Informa inoltre che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Nessun chiedendo di intervenire, il presidente Stefania CRAXI dichiara chiusa la discussione generale. Informa inoltre che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Spagnolli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2024, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 125)**

(Parere al ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, concernente l'individuazione, per l'anno 2024, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti da enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*.

Ricorda che la disposizione richiamata è frutto di una modifica normativa recata dall'articolo 1, comma 588, della legge di bilancio per il 2019, che, nell'abrogare la legge n. 948 del 1982, ha inciso in profondità sulla disciplina relativa al contributo da erogare a favore dei cosiddetti enti internazionalistici, eliminando il sistema dei contributi a bilancio e prevedendo unicamente contributi a progetti di ricerca proposti da tali enti nell'ambito delle priorità tematiche individuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con decreto ministeriale, da approvare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Una ulteriore modifica della materia è stata disposta anche dall'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2020, con cui, a decorrere



dal 1° gennaio 2020, sono stati ammessi al finanziamento anche enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, e non solo enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La relatrice ricorda, altresì, che la legge di bilancio per il 2024 ha stanziato per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici una somma complessiva pari a 739.100 euro, in diminuzione del cinque per cento rispetto agli stanziamenti degli anni passati (pari a 778.000 euro).

Rammenta poi come, a seguito dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti e della firma del decreto da parte del Ministro, si procederà alla pubblicazione di un bando per la presentazione dei progetti di ricerca, pubblicato sul sito istituzionale della Farnesina, in cui saranno indicati i requisiti per la presentazione delle richieste di contributo, le priorità tematiche, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da produrre e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per i progetti. L'esame delle istanze pervenute – e la successiva selezione dei progetti da finanziare – sarà effettuato a cura di una Commissione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Le priorità per l'anno 2024, individuate nell'allegato 1 allo schema di decreto in esame, sono raggruppate in 3 diverse dimensioni tematiche (in diminuzione rispetto alle 4 aree tematiche individuate negli scorsi anni) relative, rispettivamente, alle questioni della *Sicurezza*, della *Prosperità* e della *Partecipazione*. Come rimarcato nel testo, tale suddivisione punta ad offrire una visione organica del complesso scenario internazionale, con l'intento di cogliere implicazioni e impatto trasversale che gli eventi internazionali più recenti hanno avuto per la proiezione estera dell'Italia. Stante la complessità delle tematiche di politica estera nell'attuale contesto internazionale, il documento incoraggia la presentazione di proposte progettuali dal carattere interdisciplinare, che sappiano affrontare, all'interno di un disegno di ricerca unitario e coerente, molteplici aspetti di uno specifico tema, avvalendosi di partenariati e collaborazioni, sia a livello nazionale che internazionale, anche per integrare nel gruppo di ricerca profili e competenze afferenti a diverse aree scientifiche. Il documento sottolinea, inoltre, come saranno favoriti quei progetti che mostreranno un'inclinazione a sperimentare e adottare teorie e strumenti metodologici innovativi, nonché a tener conto di elementi potenzialmente in grado di disegnare scenari futuri attualmente non prevedibili. L'alto grado di incertezza che caratterizza l'attuale contesto internazionale e che ne influenza gli sviluppi implica peraltro la possibilità che nel corso del 2024 emergano eventi prioritari per la politica estera italiana non prevedibili al momento della pubblicazione del decreto in discussione. In tal caso, le proposte di progetto redatte con riferimento alle seguenti priorità, dovranno evidenziare l'impatto prodotto da tali sviluppi internazionali.

Nell'ambito della prima priorità tematica, dedicata alla *Sicurezza*, vengono individuate tra le situazioni di crisi e instabilità la guerra in

Ucraina, la questione israelopalestinese, i Balcani Occidentali, gli epicentri di instabilità africani, dal Sahel al Corno d’Africa, con l’estensione dell’arco di instabilità ai Paesi del Golfo di Guinea e al Mozambico, l’Indopacifico. A livello di mutamenti internazionali, si acquisiscono la polarizzazione internazionale e la competizione sistemica tra Stati Uniti e Cina e si verifica un nuovo « non allineamento » dei Paesi del Sud del mondo, tra affermazione di nuove potenze, attori emergenti e rivalità. Si vede emergere un nuovo multipolarismo, con una contrapposizione con l’Occidente e tentativi di costruzione di un sistema multipolare alternativo. Fondamentali risultano il ruolo globale di Cina e India e l’impatto delle tecnologie emergenti. Per quanto concerne la bussola euro-atlantica, si rilevano l’indivisibilità della sicurezza euro-atlantica e, a livello di Unione Europea, l’autonomia strategica, la questione dell’allargamento e le prospettive della difesa comune alla prova delle più recenti crisi. Riguardo al multilateralismo e alle organizzazioni Internazionali, si rileva il ruolo dell’Italia nel sistema della Nazioni Unite (da *Uniting for Consensus* alla riflessione per il seggio unico europeo). Viene sottolineata la rinnovata centralità del G7 anche in vista della presidenza di turno italiana nel 2024 e del partenariato egualitario con l’Africa. Si rimarca quindi l’esigenza di un approfondimento sui partenariati con le Organizzazioni regionali e sulle opportunità di sviluppo di Asia, Africa e America Latina attraverso processi di integrazione regionale, e, infine, si sottolinea l’importanza delle nuove sfide della sicurezza internazionale, dalla dimensione cibernetica alle minacce ibride e alla questione energetica.

In relazione alla seconda priorità – *Prosperità* – prosegue la relatrice, il documento mette in luce la necessità di approfondire opportunità e sfide per l’Italia derivanti dal processo di integrazione europea e dalla nuova globalizzazione economica. Sul piano economico, sottolinea anche l’importanza del ruolo del nostro Paese di fronte all’accelerazione tecnologica e della protezione dal rischio geopolitico che genera nuovi fenomeni e tendenze in termini di allocazione delle risorse, modificando il quadro di rischi e opportunità. Si mettono inoltre in evidenza i rischi di una militarizzazione dei rapporti economici, con enfasi specifica sull’approvvigionamento di materie prime e sui settori di avanguardia tecnologica. Sono valorizzati approfondimenti sugli strumenti di diplomazia economica, sulle modalità per rafforzare e modernizzare le istituzioni economiche internazionali, per favorire la crescita del sistema Paese e rafforzare l’*export*, anche attraverso gli strumenti di promozione integrata e di comunicazione strategica. Sottolinea, quindi, il potenziale ruolo dell’Italia nel favorire la crescita industriale nei Paesi meno sviluppati e si pone particolare attenzione all’Africa e all’America Latina nelle nuove catene del valore globali.

Con la terza priorità, denominata *Partecipazione*, viene anzitutto ribadita l’importanza di un approfondimento su come rendere più efficaci gli strumenti di diplomazia culturale e di diplomazia pubblica. Per quanto concerne i diritti umani e le libertà fondamentali, si pone l’accento, fra l’altro, sulla regolamentazione internazionale e sulla protezione dei diritti

nella dimensione digitale. Si sottolinea altresì la centralità della parità di genere come componente valoriale della politica estera italiana e viene messo in luce il nesso sinergico tra libertà religiosa e dialogo interreligioso. In tema di collettività italiane all'estero, si rilevano l'importanza del ruolo del nuovo associazionismo italiano all'estero come risorsa della politica estera e delle « reti » di categoria nella promozione delle eccellenze italiane nel mondo. Specifica attenzione è altresì dedicata alle « reti rosa » e al profilo della nuova emigrazione femminile, al ruolo del « turismo delle radici » nella sensibilizzazione al tema dell'emigrazione e nel rafforzamento del legame con le comunità italiane all'estero e con i Paesi di accoglienza.

In conclusione, evidenzia come si tratti di priorità tematiche ad ampio spettro, che affrontano questioni rilevanti per la nostra politica estera nel quadro di uno scenario geopolitico in profondo mutamento ed in cui appare fondamentale valorizzare il contributo valoriale e di visibilità del nostro Paese.

Al termine della sua esposizione, la relatrice dà, quindi, conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), pur condividendo le priorità tematiche segnalate dal Governo nel documento in disamina, ravvisa, tuttavia, l'opportunità che i senatori abbiano a disposizione una sorta di rendicontazione del lavoro svolto, per l'anno di riferimento, dagli enti coinvolti attraverso i vari progetti approvati. In ultima analisi, si tratta di venire incontro ad un interesse che riguarda sia la maggioranza che l'opposizione, ovvero poter visionare le *performance* e i risultati raggiunti nelle diverse attività di ricerca.

Interviene brevemente il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*), il quale dichiara di condividere le argomentazioni addotte dal collega Alfieri.

Il sottosegretario SILLI, pur non essendo in grado di fornire, seduta stante, informazioni di natura capillare riguardanti i singoli progetti, dà conto, comunque, di una serie di informazioni rilevanti in suo possesso.

Rispetto al 2019, primo anno di attuazione della riforma, in cui erano state presentate 96 domande di finanziamento da parte di 33 enti, nel 2023 ci sono state 134 domande da parte di 66 enti, tra cui 26 hanno partecipato per la prima volta. L'ammontare complessivo delle richieste pervenute è stato pari, l'anno scorso, a oltre 3,8 milioni di euro, circa 5 volte la dotazione disponibile (778.000 €). Inoltre, in linea con l'incremento di proposte, il numero di enti effettivamente finanziati è raddoppiato, passando da 18 nel 2019 a 37 nel 2023.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto testé affermato dal rappresentante del Governo, propone di inserire nello schema di parere predisposto

dal relatore, un riferimento che auspica, da parte del Governo, la contestuale presentazione, nei futuri schemi di decreto ministeriale, di una sintesi ricognitiva dei progetti approvati e finanziati nell'anno precedente.

Insiste, comunque, sull'opportunità di pervenire, nell'odierna seduta, all'approvazione del suddetto schema di parere, considerando che il relativo termine risultava scaduto già nella giornata di ieri.

Condivide tale proposta la relatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*) preannuncia che il proprio Gruppo non parteciperà alla votazione, in quanto non considera congrui i tempi che, in realtà, sarebbero necessari per approfondire con cognizione di causa un provvedimento come quello in esame.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) dichiara altresì che la propria parte politica non parteciperà al voto, pur condividendo l'impostazione della proposta di parere.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), facendo proprie le argomentazioni enucleate dai colleghi Licheri e Delrio, fa presente che anch'egli, a nome del proprio Gruppo, non parteciperà al voto.

Il presidente Stefania CRAXI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice così come modificato nel corso della discussione (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali**

(Esame e rinvio)

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in esame, che si compone di 2 articoli e risponde alla finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geopolitico internazionale. La relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia come le modifiche introdotte, che peraltro confermano il ruolo centrale del Parlamento nel processo di autorizzazione e di verifica delle missioni stesse, si inseriscono a pieno titolo nel quadro del più ampio processo di semplificazione normativa in via di attuazione. Fra le novità più rilevanti introdotte, si annoverano la possibilità di prevedere in anticipo le possibili « interoperabilità » tra missioni della stessa area, l'individuazione di forze ad alta e altissima prontezza operativa da

impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, prevedendo una procedura accelerata per l'approvazione, la semplificazione della procedura mediante l'eliminazione della previsione dell'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse tra le varie missioni all'estero, l'aggiornamento delle tempistiche annuali (dal 31 dicembre al 31 gennaio) per la presentazione da parte del Governo alle Camere della relazione analitica sulle missioni in corso e l'implementazione dell'elenco degli acquisti e lavori che, in caso di necessità e di urgenza, possono essere eseguiti in economia da parte dei dicasteri introducendo ulteriori materiali e servizi.

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), nel modificare l'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, introduce un elemento di flessibilità nelle deliberazioni con cui il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione per la partecipazione a una missione internazionale, prevedendo in anticipo le possibili « interoperabilità » tra missioni nella stessa area. La previsione in esame prevede che il numero di unità di personale possa essere indicato « anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica », introducendo in questo modo un elemento di particolare flessibilità nel dispiegamento di tale personale nei diversi teatri operativi.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), prevede che, nelle deliberazioni con le quali chiede al Parlamento l'autorizzazione alla partecipazione alle diverse missioni internazionali, il Governo possa individuare dei contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero – previa specifica autorizzazione parlamentare – al verificarsi di crisi o situazioni d'emergenza, ovvero al di fuori delle missioni deliberate. La previsione consentirebbe quindi al Governo di poter disporre di un contingente di personale, in prontezza operativa, da impiegare nel corso dell'anno in caso di crisi o situazioni di emergenza non prevedibili al momento dell'adozione della delibera, per rafforzare missioni già autorizzate ovvero in Paesi e contesti in cui non vi siano missioni già operative. L'effettivo impiego delle forze è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è previsto venga trasmessa alle Camere, che autorizzano o negano tale impiego, con appositi atti di indirizzo, entro cinque giorni, con una procedura accelerata rispetto a quella ordinaria.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), introduce la principale semplificazione procedurale del provvedimento, ovvero l'eliminazione della necessità di adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, senza peraltro far venir meno l'obbligo di una puntuale quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti per ciascuna missione. Nel caso di atti di indirizzo parlamentari volti ad apportare modifiche alla deliberazione sulle missioni internazionali, sarà necessario recepirne il contenuto in una nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa verifica della corrispondente relazione tecnica.

I numeri 4) e 5), dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modificano i commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 145 relativo alla deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, al fine di adattare le clausole di salvaguardia relative al finanziamento delle missioni in corso e di quelle da avviare nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto alle innovazioni procedurali conseguenti all'eliminazione del predetto DPCM.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 6), abroga il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative al finanziamento delle missioni. Come si legge nella relazione illustrativa, tale previsione è stata proposta dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze attesa la clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge bilancio 2024, che dispone l'autorizzazione alle variazioni di bilancio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I numeri 1) e 2), dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), modificano la tempistica e il contenuto della relazione analitica che ogni anno il Governo è tenuto a presentare sull'andamento delle missioni, anche al fine della loro proroga, posticipandone la data di presentazione dal 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo e prevedendo che essa riferisca anche in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa che siano state eventualmente impiegate nell'anno precedente. Viene altresì previsto che le eventuali modifiche alla relazione sulle missioni in corso, in particolare per quanto riguarda la loro prosecuzione, richieste dalle Camere nei loro atti di indirizzo, siano recepite con deliberazione del Consiglio dei Ministri, analogamente a quanto previsto per le modifiche alle delibere riguardanti l'avvio di nuove missioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), nell'introdurre modifiche ad alcuni commi dell'articolo 4 della legge n. 145, sostituisce, in particolare, il comma 6, recependo una proposta formulata in tal senso dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di unificare le disposizioni, attualmente distinte, relative al finanziamento delle nuove missioni e alla proroga di quelle in corso, posto che in entrambi i casi si attinge all'unico fondo per le missioni internazionali.

L'articolo 1 comma 1, lettera *d*), reca norme di coordinamento derivanti dalle modifiche introdotte con le lettere precedenti al fine di assicurare coerenza complessiva all'impianto normativo, prevedendo la modifica alcuni articoli della legge n. 145 del 2016, in merito all'indennità di missione (articolo 5), al consigliere per la cooperazione civile (articolo 18) e ad interventi urgenti (articolo 22).

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*), numero 1, aggiunge alcune voci a quelle per le quali l'articolo 21 della legge n. 146 del 2016 prevede che i Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e finanza possano ricorrere, in casi di necessità e urgenza connessi con le missioni internazionali, ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità dello Stato e ai capitolati. Il relatore ricorda che attualmente tali Ministeri, nei casi di necessità e urgenza, possono ricorrere

ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 146 in relazione ad esigenze relative – fra le altre – alla revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, all'acquisizione di materiali d'armamento, agli equipaggiamenti individuali, ai materiali informatici e agli apparati di comunicazione e agli apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica. A questo elenco, la norma in via di approvazione aggiunge il vettovagliamento, il materiale sanitario e di casermaggio, i combustibili, i carbolubrificanti e il servizio dei trasporti di personale e materiali.

La lettera *e*), numero 2, e la lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1, abrogano il comma 3 dell'articolo 21 e il comma 2 dell'articolo 22 relativi ad un decreto di variazione del bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, non più necessario alla luce del nuovo testo dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 145.

Il relatore conclude osservando come l'articolo 2 preveda che le modifiche alla legge n. 145 del 2016 entrino in vigore dal primo giorno dell'anno successivo alla pubblicazione, per evitare che la deliberazione sulle missioni internazionali del medesimo anno sia retta da due discipline diverse.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) svolge alcune considerazioni di carattere generale sul disegno di legge che la Commissione si accinge ad esaminare, premettendo di condividere, nelle sue linee essenziali, le necessità, in esso contenute, di approntare, secondo tempistiche realistiche e flessibili, il procedimento di deliberazioni delle missioni internazionali dell'Italia.

Tale esigenza, tuttavia, a suo modo di vedere, deve essere implementata prevedendo, più che una mera approvazione presso le Aule di Senato e Camera, una disamina accurata ed approfondita presso le competenti Commissioni permanenti, secondo procedure ben codificate.

Il sottosegretario PEREGO di CREMNAGO replica brevemente all'intervento del senatore Alfieri, e a quello successivo del senatore MARTON (*M5S*), facendo presente come l'intento dell'Esecutivo sia di assicurare l'esigenza di un possibile tempestivo intervento dello strumento militare con l'imprescindibile controllo da parte delle Camere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 125**

La 3<sup>a</sup> Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione, per l'anno 2024, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 125);

rilevato il breve ritardo con cui lo schema di decreto ministeriale è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti;

preso atto che con la definizione delle priorità tematiche si è puntato ad offrire una visione organica del complesso scenario internazionale, con l'intento di cogliere implicazioni e impatto trasversale che gli eventi internazionali più recenti hanno avuto per la proiezione estera dell'Italia;

rilevato altresì come, a fronte della complessità delle tematiche di politica estera nell'attuale contesto internazionale, il documento incoraggi la presentazione di proposte progettuali dal carattere interdisciplinare, integrando profili e competenze afferenti a diverse aree scientifiche;

condiviso il riferimento alla possibilità che saranno favoriti i progetti capaci di mostrare un'inclinazione a sperimentare e adottare teorie e strumenti metodologici innovativi, nonché a tener conto di elementi potenzialmente in grado di disegnare scenari futuri attualmente non prevedibili;

valutato, in particolare, come nell'ambito della prima priorità, dedicata alla *Sicurezza*, vengano individuate tra le situazioni di crisi e instabilità la guerra in Ucraina, la questione israelopalestinese, i Balcani Occidentali, gli epicentri di instabilità africani, dal Sahel al Corno d'Africa, con l'estensione dell'arco di instabilità ai Paesi del Golfo di Guinea e al Mozambico, l'Indopacifico;

espresso apprezzamento per i profili di ricerca suggeriti in relazione alla seconda priorità tematica – *Prosperità* –, con la necessità di approfondire opportunità e sfide per l'Italia del processo di integrazione europea e della nuova globalizzazione economica;



condivisa altresì l'opportunità di includere, nell'ambito della priorità denominata *Partecipazione*, l'approfondimento sugli strumenti di diplomazia culturale e di diplomazia pubblica,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

– che il Governo accompagni la presentazione dei futuri schemi di decreto ministeriale con una sintesi ricognitiva dei progetti approvati e finanziati nell'anno precedente.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 125

La 3<sup>a</sup> Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione, per l'anno 2024, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 125);

rilevato il breve ritardo con cui lo schema di decreto ministeriale è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti;

preso atto che con la definizione delle priorità tematiche si è puntato ad offrire una visione organica del complesso scenario internazionale, con l'intento di cogliere implicazioni e impatto trasversale che gli eventi internazionali più recenti hanno avuto per la proiezione estera dell'Italia;

rilevato altresì come, a fronte della complessità delle tematiche di politica estera nell'attuale contesto internazionale, il documento incoraggi la presentazione di proposte progettuali dal carattere interdisciplinare, integrando profili e competenze afferenti a diverse aree scientifiche;

condiviso il riferimento alla possibilità che saranno favoriti i progetti capaci di mostrare un'inclinazione a sperimentare e adottare teorie e strumenti metodologici innovativi, nonché a tener conto di elementi potenzialmente in grado di disegnare scenari futuri attualmente non prevedibili;

valutato, in particolare, come nell'ambito della prima priorità, dedicata alla *Sicurezza*, vengano individuate tra le situazioni di crisi e instabilità la guerra in Ucraina, la questione israelopalestinese, i Balcani Occidentali, gli epicentri di instabilità africani, dal Sahel al Corno d'Africa, con l'estensione dell'arco di instabilità ai Paesi del Golfo di Guinea e al Mozambico, l'Indopacifico;

espresso apprezzamento per i profili di ricerca suggeriti in relazione alla seconda priorità tematica – *Prosperità* –, con la necessità di approfondire opportunità e sfide per l'Italia del processo di integrazione europea e della nuova globalizzazione economica;

condivisa altresì l'opportunità di includere, nell'ambito della priorità denominata *Partecipazione*, l'approfondimento sugli strumenti di diplomazia culturale e di diplomazia pubblica,  
esprime parere favorevole.

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 12 marzo 2024

**Plenaria**

**142<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 2024, recante misure volte ad agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla Presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà dal 13 al 15 giugno.

L'articolo 1 reca misure relative agli interventi funzionali alla Presidenza italiana del G7. In particolare, il comma 1 disciplina la nomina e i poteri del Commissario straordinario.

Il comma 2 prevede che agli appalti pubblici aggiudicati dal Commissario si applichi la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara.

Al riguardo, ricorda che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara è prevista dall'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE in caso di specifiche circostanze, tra cui quelle in cui sussistano ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione

aggiudicatrice in cui i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non potrebbero essere rispettati.

Il comma 2 prosegue facendo salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie. Per gli appalti relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, la selezione degli operatori economici può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro conclusi da ANAS e ancora efficaci alla data dell'affidamento.

Il comma 3 prevede che nei casi di cui al comma 2 si proceda all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipulazione.

Il comma 4 prevede che trovino applicazione le disposizioni del codice del processo amministrativo in materia di controversie relative alle infrastrutture strategiche.

Il comma 5 dispone che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In base al comma 5-bis, introdotto alla Camera, le previsioni in materia di affidamenti previste ai commi da 2 a 5 sono applicate anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nell'ambito della realizzazione degli interventi di propria competenza, necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza italiana del G7.

L'articolo 2 – che reca le disposizioni finanziarie – autorizza per l'anno 2024 la spesa di 18.050.000 euro, dei quali 50.000 euro per il compenso del Commissario straordinario e 18.000.000 di euro per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi, individuando la relativa copertura.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda un quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci e il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dei risparmi sui costi esterni e la generazione di dati aggregati (COM(2023) 702 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che interviene sulla direttiva 92/106/CEE per aggiornare e rafforzare la normativa volta ad aumentare la competitività del trasporto intermodale di merci, rispetto al trasporto unimodale su strada, al fine di stimolarne la diffusione e quindi ridurre i costi esterni del trasporto merci.

La proposta si inserisce nel più ampio ambito del *Greening Transport Package*, il pacchetto volto a rendere più ecologico il trasporto merci, adottato nel mese di luglio 2023 (COM(2023) 440) e si pone in linea con i principi generali illustrati nel *Green Deal* europeo e nel Libro bianco dei trasporti del 2011.

Tra le misure contenute nel provvedimento, di maggior rilievo innovativo, si evidenzia l'abbandono degli attuali criteri di ammissibilità al sostegno previsto dalla direttiva in favore del trasporto combinato, basati sulle distanze chilometriche, in favore del nuovo criterio della riduzione di almeno il 40 per cento delle esternalità negative, rispetto a quelle del trasporto unimodale.

È prevista, inoltre, l'esenzione dai divieti temporanei di circolazione nel fine settimana per il trasporto combinato e si stima, in 7 anni, una riduzione del 10 per cento del costo medio delle operazioni di trasporto combinato.

La proposta in esame apporta modifiche anche al regolamento (UE) 2020/1056, al fine di introdurre l'obbligo per le piattaforme *eFTI* (*Electronic Freight Transport Information*) di fornire una funzionalità per il calcolo dei risparmi sui costi esterni e la generazione di dati aggregati sui volumi annuali del trasporto combinato.

La base giuridica dell'iniziativa è individuata nell'articolo 91 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla politica comune dei trasporti.

Per quanto concerne la scelta dell'atto giuridico, il mantenimento dello strumento della direttiva consente di assicurare agli Stati membri la libertà di istituire i rispettivi quadri strategici con le misure di sostegno più pertinenti.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto la necessità impellente di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto merci è un problema che deve essere affrontato a livello europeo, perché presenta una dimensione transfrontaliera. In tal senso, l'obiettivo di promuovere in tutta l'Unione europea la diffusione del trasporto intermodale, l'81 per cento del quale si svolge tra gli Stati, non può essere conseguito legiferando esclusivamente a livello di Stati membri.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che le misure della presente iniziativa non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 28 febbraio 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione (COM(2023) 753 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, di revisione del quadro normativo in materia di diritti dei passeggeri, con l'obiettivo di contribuire, tra l'altro, a incentivare l'uso di modi di trasporto collettivi e, di conseguenza, anche ad attuare il *Green Deal*. L'iniziativa rientra nel contesto della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, adottata nel 2020 (COM(2020) 789).

I diritti dei passeggeri, tra cui il diritto all'accessibilità e all'assistenza per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, il diritto all'informazione, prima e nelle varie fasi del viaggio, il diritto all'esecuzione del contratto di trasporto in caso di perturbazione, il diritto al risarcimento in determinate circostanze, il diritto a un sistema rapido e accessibile di trattamento dei reclami, si applicano ogni anno a oltre 13 miliardi di passeggeri che viaggiano in aereo, treno, autobus o traghetto nell'Unione europea. Per questa ragione, la protezione dei passeggeri e il rispetto dei loro diritti rappresentano una priorità per l'Unione europea.

La proposta affronta due settori problematici, la cui individuazione è stata confermata da una valutazione d'impatto. In primo luogo, le carenze nell'attuazione e nell'applicazione dei diritti dei passeggeri che impediscono ai passeggeri di tutti i modi di trasporto di godere pienamente dei loro diritti. In secondo luogo, il diritto al rimborso dell'intero costo di un biglietto aereo quando il volo non viene effettuato come previsto, questione aggravata dalla pandemia di Covid-19.

Per quanto concerne le carenze nell'attuazione e nell'applicazione dei diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto, la proposta è volta a garantire un'applicazione efficace ed efficiente in tutti gli Stati membri, per monitorare il rispetto dei diritti dei passeggeri da parte degli operatori e un trattamento più efficace dei reclami dei passeggeri, fornendo loro un sistema rapido, semplice e accessibile.

La proposta contribuirà ad armonizzare le regole per i vari modi di trasporto, sfruttando al meglio le novità introdotte con il regolamento (UE) 2021/782, sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, tenendo conto anche

della proposta della Commissione del 2013 di modificare il regolamento (UE) n. 261/2004 per chiarire i diritti dei passeggeri e renderli più efficaci.

Per quanto riguarda il rimborso dei passeggeri aerei che hanno effettuato la prenotazione tramite un intermediario, l'obiettivo è di garantire una procedura di rimborso chiara per i circa 450 milioni di passeggeri l'anno che prenotano i biglietti in questo modo.

La questione delle dimensioni standardizzate per i bagagli a mano è stata recentemente sollevata dal Parlamento europeo in una risoluzione. Al riguardo, la proposta della Commissione del 2013, di modifica del regolamento (CE) n. 261/2004, già aveva affrontato alcune delle preoccupazioni del Parlamento europeo, in particolare l'obbligo per i vettori aerei di informare i passeggeri in merito al bagaglio autorizzato previsto dalle rispettive prenotazioni.

Pur rispettando la libertà dei vettori aerei di fissare le tariffe aeree, la Commissione europea ritiene che dovrebbe esserci un numero limitato di dimensioni e pesi comuni per ridurre la confusione. Infine, in altri modi di trasporto, diversi da quello aereo, il vettore che impone a una persona con disabilità di viaggiare accompagnato da un assistente dovrebbe consentire a quest'ultimo di viaggiare gratuitamente.

La base giuridica dell'iniziativa giuridica è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla politica comune dei trasporti.

Per quanto concerne la scelta dell'atto giuridico, trattandosi di una proposta di revisione di cinque regolamenti esistenti, è stato coerentemente preferito lo strumento del regolamento.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto, poiché all'interno del mercato unico numerosi vettori forniscono i loro servizi in diversi Stati membri, al fine di garantire parità di condizioni a tutti gli attori coinvolti nella fornitura di servizi di trasporto che spesso hanno natura transfrontaliera, è necessaria un'armonizzazione dei diritti dei passeggeri a livello di Unione europea.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che le opzioni relative all'applicazione delle norme si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi strategici generali volti a garantire il corretto funzionamento del mercato unico del trasporto di passeggeri e a conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 14 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il Relatore ritiene quindi doveroso porre il tema del rispetto della Carta dei diritti del passeggero da parte di tutte le compagnie aeree, che dovrebbero informare adeguatamente i passeggeri dei propri diritti e facilitarne l'esercizio. Al riguardo, ritiene opportuno che l'ENAC svolga un'attività informativa di tali diritti ed esercizi con maggiore efficacia e che verifichi il rispetto



dei diritti dei passeggeri da parte delle compagnie aeree, comminando sanzioni in caso di violazioni.

Il PRESIDENTE ritiene utile svolgere un approfondimento sulla questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 15, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RECANTE NORMATIVA SUL MONITORAGGIO DEL SUOLO (COM(2023) 416)*

Il senatore MATERA (*FdI*) dà conto della risposta della Commissione europea dell'8 marzo scorso, alla risoluzione della 4<sup>a</sup> Commissione del 13 dicembre 2023 sulla proposta di direttiva relativa al monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) COM(2023) 416.

La Commissione europea, nella risposta, esprime apprezzamento per il fatto che il Senato della Repubblica riconosca la necessità e la puntualità della proposta e che rispetti il principio di sussidiarietà.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, lo strumento giuridico della direttiva appare il più corretto, secondo la Commissione europea, in quanto lascia ampi margini di flessibilità nell'individuazione delle misure più adeguate da adottare nei rispettivi territori, tenendo conto delle diversità locali. Inoltre, agli Stati membri viene dato il tempo necessario per istituire il proprio sistema di *governance*, la struttura di monitoraggio e valutazione dello stato del suolo e le misure necessarie per attuare una gestione sostenibile dello stesso.

La Commissione europea pone, inoltre, in rilievo che la proposta in oggetto si basa su dati scientifici puntuali comuni a tutte le tipologie di suolo presenti nell'UE ed è stata elaborata sulla base delle più moderne tecniche di misurazione della salute del suolo, e la valutazione d'impatto riconosce le competenze, le sensibilità, le metodologie e le esperienze presenti a livello nazionale. La proposta è quindi concepita per conseguire l'obiettivo strategico prefissato, senza andare al di là del necessario e senza gravare i Paesi membri di oneri amministrativi, giuridici e finanziari.

In risposta ai rilievi di tipo più tecnico contenuti nella risoluzione del Senato, la Commissione europea formula le seguenti osservazioni:

Per quanto concerne la necessità di delineare in modo chiaro i rapporti tra i principi di mitigazione del consumo del suolo di cui all'articolo 11 e due obiettivi esistenti (incremento degli spazi verdi urbani rispetto al 2030 e raggiungimento di un consumo netto di suolo pari a zero entro il 2050), la Commissione rileva che i tre elementi si rafforzano a vicenda e ritiene utili ulteriori approfondimenti.

Per quanto riguarda la *governance* del suolo, la Commissione europea è concorde sull'importanza del livello regionale e sottolinea che le regioni sono idonee per la definizione di un distretto del suolo e rappresentano un'opzione

valida in tal senso, ferma restando la responsabilità degli Stati membri di designare le autorità competenti più adeguate.

Sulla considerazione della composizione storica e geologica dei contaminanti nel suolo, la Commissione rimarca l'importanza di una valutazione e di un'azione concreta sui rischi rappresentati dagli alti livelli di contaminanti nel suolo per la salute umana e per l'ambiente. Allo stesso tempo, sottolinea che le disposizioni riguardanti i siti contaminati si limitano alla sola contaminazione causata da attività antropogeniche.

Per quanto concerne la definizione della salute del suolo in funzione del tipo e dell'uso che se ne fa, la Commissione europea ha proposto una definizione che tiene conto del livello minimo dei servizi ecosistemici e i criteri corrispondenti a una perdita critica di tali servizi, in base al tipo di suolo, alla sua tessitura e all'uso.

Per quanto riguarda la certificazione, la Commissione europea evidenzia che essa dovrebbe essere utilizzata in maniera volontaria dagli stessi proprietari e gestori dei terreni per garantire un maggiore riconoscimento sociale e commerciale della gestione sostenibile del suolo e dei prodotti alimentari e non alimentari che produce.

Sull'individuazione dei siti potenzialmente contaminati, spetterebbe agli Stati membri stilare una lista delle attività potenzialmente contaminanti ai fini di una classificazione delle stesse in base al rischio di contaminazione.

Sul rischio di una doppia regolamentazione, la Commissione europea ritiene che la proposta sia complementare e coerente con le norme vigenti nell'UE, in quanto l'approccio incentrato sul rischio per i siti contaminati non pregiudica i requisiti più stringenti previsti dalla legislazione europea e nazionale.

Rispetto alla creazione di un registro, la Commissione europea ha proposto di includervi anche i siti potenzialmente inquinati per ragioni di trasparenza, di responsabilità pubblica e di sensibilizzazione sui potenziali rischi di inquinamento del suolo, spiegando però in maniera chiara al pubblico che si tratta di un rischio potenziale non confermato, onde evitare inutili preoccupazioni.

Per quanto riguarda le sanzioni previste dall'articolo 23, la Commissione europea ritiene che il collegamento tra le ammende e il fatturato della persona giuridica, o al reddito della persona fisica responsabile della violazione, garantisca effettivamente la giusta proporzionalità della sanzione e sia conforme al principio « chi inquina paga ».

Infine, viene ricordato che sulla proposta sono ora in corso le discussioni tra la Commissione europea e i legislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio, e che la risoluzione della 4<sup>a</sup> Commissione è stata trasmessa ai rappresentanti della Commissione nei negoziati in corso e alimenterà tali discussioni.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 12 marzo 2024

**Plenaria**

**217<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito ai profili di quantificazione, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi, con riferimento al metodo di stima del costo di messa in sicurezza delle strade e alla relativa fonte. Anche con riguardo alla realizzazione di elisuperfici, rileva che nella relazione tecnica non sono forniti dati quantitativi.

Per quanto riguarda i profili di copertura, in merito alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2, osserva che il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che istituisce il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, prevede che il fondo sia ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo in argomento appare quindi destinato a fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, relative alla legislazione vigente di spesa: appare pertanto necessario che il

Governo confermi che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non comprometta le finalità, in relazione alle quali è stata determinata la dotazione finanziaria del Fondo.

Quanto agli effetti di impatto sui saldi, pur in assenza del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e pur trattandosi di spese in conto capitale, rileva che l'urgenza di provvedere entro il mese di giugno 2024 implica che gli effetti, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, saranno registrati integralmente nel presente esercizio finanziario, al pari di quelli in termini di saldo netto da finanziare. Appare opportuno acquisire, in relazione alle suddette osservazioni, l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 132.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) propone quindi di esprimere un parere non ostativo alla luce degli elementi forniti nella relazione tecnica aggiornata.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo che viene approvata.

**(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione, nel presupposto che non vengano apportate modifiche nel corso dell'esame in Commissione di merito.

In relazione agli emendamenti, per quanto di competenza, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.5, che sopprime il limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento.

In relazione all'emendamento 1.13, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura, nonché assicurazioni

che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi le finalità a cui le stesse sono preordinate.

Occorre valutare gli effetti finanziari, anche in relazione agli elementi di rigidità che gli stessi potrebbero introdurre, in relazione alle funzioni di spesa del Commissario nella realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, per quanto concerne gli emendamenti 1.1, 1.10 (identico a 1.11 e 1.12), 1.19, 1.28, 1.29, 1.34, 1.38, 1.39, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.1 e 1.0.2.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 1.5, in quanto la proposta emendativa relativa alla rimozione del limite di spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2024, per il Commissario straordinario, determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 1.13, in quanto la proposta emendativa comporta nuovi e maggiori oneri per i quali è peraltro necessario acquisire idonea relazione tecnica ai fini della verifica della congruità del finanziamento previsto. Inoltre, esprime parere contrario in quanto le risorse del Fondo sono preordinate ad interventi governativi prioritari.

Esprime altresì il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 1.28, 1.29, 1.34, 1.38, 1.39, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.1 e 1.0.2, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.5, 1.13, 1.28, 1.29, 1.34, 1.38, 1.39, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.1 e 1.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

La Commissione approva.

*(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, accantonati nella seduta del 27 febbraio, nonché gli ulteriori emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.2 e 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2). Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli identici emendamenti 4.11 e 4.12. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sulla proposta 4.0.2, che sembra presentare profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 4.0.6 (testo 4) e 4.0.7 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO esprime la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del Governo sulla proposta 1.2, in quanto alla luce delle tipologie di consultazioni elettorali previste per l'anno 2024 e delle determinazioni del decreto interministeriale predisposto per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum non presenta risorse sufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria.

In relazione alle identiche proposte 4.11 e 4.12, non ha osservazioni da formulare, in quanto l'importo degli stanziamenti 2022, 2023 e 2024 non ha mai coperto interamente il maggior onere complessivo che viene sostenuto dai comuni per l'integrale aggiornamento delle indennità di funzione. Ciò ha comportato un riproporzionamento a ribasso del contributo, visto il minor ammontare dello stanziamento rispetto all'onere complessivo. Ad esempio, per l'anno 2024 l'importo occorrente all'integrale copertura del maggior onere sarebbe stato pari ad euro 221.306.452,52 su uno stanziamento di euro 220.000.000. Per il 2025 lo scostamento dovrebbe essere dello stesso ordine di grandezza, ma attualmente non è quantificabile con esattezza perché potrà esservi il passaggio degli enti da una classe demografica ad un'altra a seguito della variazione delle popolazioni. Si fa presente inoltre che il contributo di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 234 del 2021 è erogato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere e non a titolo di copertura integrale e che è

frequente il riversamento al tesoro dello stato di una porzione variabile di contributo statale da parte dei comuni per effetto di specifiche fattispecie, in relazione alle quali non si dispone di elementi conoscitivi circa l'ammontare complessivo dei riversamenti.

Esprime il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 22 in ordine alla proposta 1.0.1 (testo 2).

Il parere del Governo è altresì di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 4.0.2, che occorre riformulare in un testo di cui dà lettura.

Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene per evidenziare come, in ordine alla proposta 1.2, già nella precedente seduta erano stati richiesti al rappresentante del Governo elementi in ordine alla quantificazione degli oneri, che il Governo avrebbe dovuto fornire nella seduta odierna. Tale quantificazione si rende necessaria proprio al fine di poter valutare in maniera fondata i profili di copertura finanziaria dell'emendamento, peraltro meritevole di attenzione, in quanto già approvato dalla Commissione di merito. Formula quindi osservazioni critiche in ordine a quanto asserito dal Governo, che avrebbe dovuto invece fornire elementi di stima necessari per poter verificare la relativa capienza del fondo, che risulta, per quanto a conoscenza del Parlamento, ampiamente capiente nella fase attuale.

Il senatore MISIANI (*PD-IDP*) interviene in ordine all'emendamento 4.0.2, formulando un ringraziamento anche alla Presidenza della Commissione per aver chiarito un tema di rilevante portata trattato dalla medesima proposta.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per soffermarsi sui contenuti della proposta 4.0.6 (testo 4), che, pur considerato non avente profili finanziari nella relazione svolta dalla relatrice, pone tuttavia all'attenzione un tema meritevole di approfondimento nonché di potenziale della relatrice impatto anche in termini di finanza pubblica. Sottolinea infatti come la proposta interviene sulle cause di ineleggibilità con una modifica della normativa di riferimento, che viene tuttavia inserita in un decreto-legge trattante altra materia, quale le elezioni europee e amministrative. Formula quindi osservazioni critiche circa la scelta di intervenire in materia di ineleggibilità in un provvedimento avente un altro e specifico oggetto, mentre il tema avrebbe meritato un intervento legislativo organico, anche con una rivisitazione del testo unico degli enti locali, da ponderare e da affrontare appunto organicamente. Sottolinea come sarebbe necessaria un'analisi più approfondita inoltre sugli impatti finanziari della proposta emendativa approvata dalla Commissione di merito, che perviene a modificare i profili della ineleggibilità in una fase di attivazione già avvenuta.

nuta del percorso elettorale, perciò ponendo un rischio di possibili contenziosi in termini di oneri di finanza pubblica. Dopo aver ricordato il mutato ruolo delle Regioni alla luce del riformato Titolo V della Costituzione, richiamando in particolare la funzione gestionale e non più strettamente amministrativa in gran parte assunta dalle Regioni stesse, sottolinea le criticità della formulazione letterale dell'emendamento 4.0.6 (testo 4) all'esame. Formula quindi a nome del Gruppo del Partito democratico una posizione fortemente critica su tale proposta che, oltre ai richiamati rischi di contenzioso, integra una diminuzione del ruolo stesso del Parlamento, che ancora una volta assume interventi normativi non organici sul piano della qualità della legislazione.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), nell'associarsi alle considerazioni svolte al senatore Manca in ordine ai possibili oneri e alla prevedibilità del contenzioso, in riferimento alla proposta 4.0.6 (testo 4) richiama casi specifici già verificatisi in materia di contenzioso elettorale, sottolineando la presenza di soggetti controinteressati, in fattispecie del genere, che prefigurano l'alto rischio di ricorsi e il concretarsi di casi di *litigation*.

La sottosegretaria SAVINO, in ordine alla richiesta formulata dalla senatrice Pirro sull'emendamento 1.2, ribadisce il parere contrario dal Governo in quanto alla luce delle tipologie di consultazioni elettorali previste per l'anno 2024 e delle determinazioni del decreto interministeriale predisposto per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum non presenta risorse sufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria.

La senatrice PIRRO (*M5S*) formula osservazioni critiche sugli elementi adottati dal Governo, che non costituiscono una risposta in senso pieno e anzi prefigurano una situazione di grave carenza e lacune informative da parte dell'Esecutivo rispetto ad una richiesta espressa formulata in sede di Commissione parlamentare bilancio. In particolare sottolinea come elementi specifici di quantificazione fossero stati espressamente richiesti nella precedente seduta la scorsa settimana, mentre a tale distanza di tempo il Governo non fa che ribadire l'assenza di capienza del fondo, senza fornire alcuna risposta in ordine alla stima degli oneri previsti, elemento quest'ultimo necessario per verificare la capienza suddetta. Formula quindi una posizione assai critica in ordine al ricorso strumentale da parte del Governo al parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, senza che vengano forniti dall'Esecutivo i necessari dati.

La sottosegretaria SAVINO sottolinea come il Governo abbia comunque fornito una risposta, inerente alla mancanza di capienza del



fondo, per cui non si può affermare che vi sia un'assenza di risposta da parte del Governo.

Dopo un intervento della senatrice PIRRO (*M5S*), volto a ribadire come questa posizione costituisca una non risposta da parte del Governo, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per associarsi alle osservazioni critiche formulate dalla senatrice Pirro. In particolare evidenzia che, fermo restando un parere di contrarietà politica sulle proposte emendative, risulta tuttavia necessario che l'Esecutivo fornisca adeguate ragioni e motivazioni laddove venga invocato l'articolo 81 della Costituzione.

Tale elemento non appare rispettato nel caso di specie.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene quindi per sottolineare in via conclusiva come il Governo, con riferimento alla proposta 1.2, abbia argomentato la propria risposta senza tuttavia rispondere nella sostanza al quesito inerente la stima e la quantificazione degli oneri. Ribadisce quindi che tale dato di quantificazione risulta necessario per la verifica circa la sussistenza o meno della copertura.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per sottolineare come il Governo non abbia risposto alla propria richiesta di approfondimento in ordine alla proposta 4.0.6 (testo 4). Evidenzia come intende far rimanere agli atti che tale proposta emendativa andrà monitorata, in quanto sin da ora si prefigurano possibili oneri dovuti a contenzioso, ai quali il Governo non sta prestando la dovuta attenzione per i profili di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.2.

Sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "Art. 1-*bis*.", del comma 22 con il seguente: "22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.".

Sull'emendamento 4.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione nel testo seguente:

“Dopo l'articolo inserire il seguente:

‘Art. 4-*bis*.

I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento,

istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città, da adottare entro sessanta giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, agli amministratori dei consigli circoscrizionali.”.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2), 4.11, 4.12, 4.0.6 (testo 4) e 4.0.7 (testo 2). ».

La Commissione approva.

*(483) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

La senatrice PIRRO (M5S) chiede se vi siano elementi di chiarimento sul provvedimento, di cui sollecita la presentazione.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 74**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Martedì 12 marzo 2024

**Plenaria**

**133<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (*Fdi*) introduce il provvedimento, che regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal MEF in Poste Italiane S.p.A. In premessa, richiama il quadro legislativo di riferimento, a partire dal decreto-legge n. 332 del 1994 – in materia di dismissione delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni –, che prevede, all'articolo 1, comma 2, che l'alienazione delle partecipazioni suddette è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Cita quindi la legge n. 481 del 1995, in base alla quale, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette, ai fini dell'espressione del parere, alle competenti Commissioni parlamentari.

Ricorda quindi che nel corso degli anni diversi sono stati gli interventi per la privatizzazione della Società Poste Italiane S.p.A.. Con il primo, nel 2015, è stata realizzata la cessione mediante offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori italiani (inclusi i dipendenti) e a investitori istituzionali nazionali ed esteri di circa il 35,30 per cento del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A., con conseguente quotazione delle relative azioni presso il mercato telematico gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Successivamente, con il decreto del MEF del 25 maggio 2016, è stato disposto il conferimento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero in Poste Italiane S.p.A. a fronte di uno specifico aumento di capitale riservato al Ministero dell'economia e finanze, pari al 35 per cento del capitale sociale.

Passando all'esame del testo, che si compone di un solo articolo, sottolinea che il comma 1 regola l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione diretta del Ministero al capitale di Poste Italiane S.p.A.. Tale alienazione dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero. Secondo il comma 2, anche in questo caso, come nelle *tranche* di privatizzazione realizzate nel 2015 e nel 2016, l'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi. Infine, il comma 3, analogamente a quanto previsto nel 2015 e nel 2016, consente di attivare forme di incentivazione per la partecipazione all'offerta pubblica di vendita da parte dei risparmiatori e dei dipendenti del gruppo Poste italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione. Tali forme di incentivazione potranno tradursi in: quote dell'offerta riservate; agevolazioni di prezzo, con la possibilità di un bonus *share*; agevolazioni nelle modalità di finanziamento.

In conclusione, sottolinea che questa dismissione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL, annunciato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF di fine settembre, che prevede di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL dei prossimi anni. Il provvedimento autorizza l'alienazione alla partecipazione in Poste Italiane S.p.A. in modo da finalizzare l'operazione allorquando il contesto consenta di massimizzare l'effetto di riduzione sul debito pubblico.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore NICITA (*PD-IDP*), che in premessa chiede di condividere con l'8<sup>a</sup> Commissione lo svolgimento di alcune audizioni

utili alla fase istruttoria sull'atto in esame e anche ad approfondire altre tematiche, come, per esempio, l'acquisizione da parte di Poste S.p.A. di una quota della piattaforma PagoPA.

Entrando nel merito, non contesta la decisione prevista dal DEF di cedere *asset* dello Stato al fine di ridurre il debito pubblico, tuttavia invita intanto a distinguere i diversi significati di privatizzazione, a seconda se ci ceda anche il controllo oltre alle quote, e poi, nello specifico a valutare l'opportunità di coinvolgere ancora Poste S.p.A. in una simile operazione, quando sono ancora *in itinere* gli effetti delle precedenti, che hanno spinto a una maggiore efficienza con, tra l'altro, la quotazione in borsa, la maggiore trasparenza e la partecipazione di capitali esteri. Poste S.p.A. è, infatti, ancora in una fase di trasformazione e aumentare il numero degli *stakeholder* potrebbe inficiare le prospettive che riguardano la consegna della corrispondenza, il mercato delle consegne dei pacchi, l'attività finanziaria, la capacità di incidere nel mercato dell'*e-commerce*. Peraltro, lasciare evolvere ulteriormente i processi in corso potrebbe permettere di aumentare il valore complessivo dell'azienda, così come l'efficienza dei servizi forniti, anche in attesa che l'Unione europea fornisca chiarimenti in merito al servizio universale postale. Invita dunque il Governo a non coinvolgere Poste S.p.A. nel progetto di dismissioni, pur in presenza di eventuali patti parasociali e della *golden power*, strumenti che possono permettere di mantenere il controllo, ma non anche di garantire l'evoluzione economica positiva della società.

Il senatore TURCO (*M5S*) manifesta in termini generali la propria contrarietà al progetto di privatizzazione del patrimonio pubblico finalizzata alla riduzione del debito, portando a sostegno della propria tesi il caso di TIM, che giudica un'operazione liquidatoria che mette a repentaglio migliaia di posti di lavoro. Il coinvolgimento di Poste S.p.A. in questa politica rischia, a suo parere, di essere dannoso e di compromettere il tessuto economico italiano. La riduzione del debito pubblico italiano potrebbe invece essere più utilmente perseguita con la crescita economica, senza così svendere il patrimonio di imprese strategiche, che garantiscono peraltro cospicui dividendi ogni anno.

Il PRESIDENTE chiarisce che la competenza sull'atto in esame è dell'8<sup>a</sup> Commissione, ma assicura che, alla luce della rilevanza del tema, prenderà contatti con la Presidenza della stessa affinché i senatori della Commissione finanze siano invitati a partecipare alle audizioni che si svolgeranno in quella sede.

Prende atto la Commissione.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in replica al senatore Turco, ritiene che il paragone con TIM non sia del tutto calzante, in quanto quell'operazione può essere definita come un *leveraged buy-out sui generis*.

Si sofferma poi sull'evoluzione della disciplina in materia di esproprio – nello specifico, di aziende – per ragioni di interesse pubblico, a partire dall'articolo 43 della Costituzione, che va attualizzato al concetto di tutela della concorrenza che, a partire dalle previsioni comunitarie, si definisce come il vero architrave degli interessi generali.

Si associa il senatore NICITA (*PD-IDP*), che ricorda la legge n. 287 del 1990. Sempre relativamente all'aspetto normativo, pone all'attenzione della Commissione e del Governo il tema della modifica della disciplina in materia di *golden power*, che mostra alcuni limiti, soprattutto in materia di trasparenza, come nel caso della Lukoil, e potrebbe essere modificata nel senso di prevedere un intervento differito nel tempo, con un monitoraggio continuo.

Il PRESIDENTE cede la parola al rappresentante del Governo per alcune considerazioni.

Il sottosegretario FRENI evidenzia le innumerevoli competenze delle Commissioni 8<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, pur con uno sbilanciamento a favore della prima rispetto alla seconda, e sottolinea la delicatezza di un aspetto particolare: la valorizzazione e la dismissione delle quote nel rispetto del piano industriale.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) non condivide la posizione del rappresentante del Governo in merito alle maggiori competenze dell'8<sup>a</sup> Commissione, in quanto ritiene che il provvedimento abbia grande rilevanza in materia di entrate dello Stato.

Il PRESIDENTE esprime il convincimento che il tema della privatizzazione sia molto delicato e che si ponga sempre la necessità di un attento bilanciamento tra l'interesse pubblico e le necessità di bilancio.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) sottolinea che la determinazione del valore delle quote di aziende partecipate dallo Stato passa attraverso un'analisi delle loro potenzialità future, considerando anche le rispettive peculiarità, come, per esempio, nel caso di Poste S.p.A., la presenza capillare su tutto il territorio nazionale. A tal fine, suggerisce un approccio diverso, non esclusivamente di natura burocratico-amministrativa.

Il senatore TURCO (*M5S*) si associa all'intervento del senatore Lotito in merito alla rilevanza della rete sul territorio di Poste S.p.A., che svolge un ruolo cruciale per contrastare la desertificazione bancaria che interessa le aree interne del Paese e buona parte del Mezzogiorno.

Infine, chiede al Governo di quanti punti percentuali, grazie a queste operazioni di dismissioni, si ridurrà il debito del Paese e di quanto diminuiranno i futuri dividendi.

Il sottosegretario FRENI precisa che l'effetto sul debito pubblico non è valutabile in termini percentuali e che comunque la riduzione di dividendi è ampiamente compensata dagli introiti della cessione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE propone il rinvio della discussione del disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 12 marzo 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 62**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**111<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE dà conto dell'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi. Al riguardo, dopo aver informato che sono stati deferiti alla Commissione gli affari asse-

gnati sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372) e sulle prospettive di riforma del calcio italiano (n. 373), fa presente che è stato fissato alle ore 18 di lunedì 18 marzo il termine per indicare eventuali soggetti da audire.

Avverte che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di calendarizzare per le prossime settimane i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. 1021 (Istituzione del Museo del Ricordo in Roma), d'iniziativa governativa, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 721 (Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest), d'iniziativa della sen. Tilde Minasi ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 962 (Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane), d'iniziativa della sen. Lavinia Mennuni ed altri, assegnato alla Commissione in sede redigente; disegno di legge n. 1038 (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale), d'iniziativa dell'on. Caparvi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. 983 (dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture), d'iniziativa della senatrice D'Elia ed altri.

Riferisce altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato l'inserimento nel programma dei lavori dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento del disegno di legge n. 943 (Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole), d'iniziativa del sen. De Cristofaro, assegnato in sede redigente. L'esame di tale provvedimento (e conseguentemente dei disegni di legge che saranno abbinati per connessione della materia) sarà avviato la prossima settimana. Tenuto tuttavia conto che è in corso l'esame di analoghe iniziative legislative presso l'altro ramo del Parlamento, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che l'esame del richiamato provvedimento, subito dopo l'incardinamento, sia sospeso in attesa che sia raggiunta una eventuale intesa ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento.

Comunica infine che è stata sollecitata la calendarizzazione dell'esame del disegno di legge n. 1025 (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane), d'iniziativa del sen. Crisanti ed altri.

Con riferimento alla richiesta del senatore Occhiuto di verificare l'opportunità, o meno, di proseguire l'esame del disegno di legge in materia di imprese culturali e creative, fa presente che l'Ufficio di segreteria della Commissione ha svolto un approfondimento e che il relativo documento è stato messo a disposizione della Commissione. Al riguardo, segnala che la maggior parte delle disposizioni presenti nei disegni di legge a prima firma dei senatori Occhiuto e Verducci risultano recepite nella legge n. 206 del 2023, recante: « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy ».

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo nel corso della quale – rammenta il PRESIDENTE – a seguito della richiesta del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo è stato rimesso in sede referente e la Commissione ha deliberato di dare per acquisite le fasi dell'*iter* legislativo già espletate nel corso dell'esame in sede redigente.

Si passa all'espressione del parere sull'unico ordine del giorno presentato G/924-bis/1/7, a prima firma del senatore Pirondini.

La relatrice BUCALO (*Fdi*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno a condizione che esso sia riformulato.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/924-bis/1/7 se modificato nel senso indicato dalla relatrice.

La senatrice ALOISIO (*M5S*) dichiara, anche a nome del primo firmatario dell'ordine del giorno, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, di non accogliere la proposta di riformulazione e, contestualmente, chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge l'ordine del giorno G/924-bis/1/7.

Si passa all'espressione del parere sugli emendamenti e sui subemendamenti da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La relatrice BUCALO (*Fdi*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1000 (testo corretto), 1.1, 1.40 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6, nonché sull'emendamento 1.0.1000 (come modificato dai richiamati subemendamenti).

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 1.16 (testo 2) e 1.38 a condizione che essi siano riformulati.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme alla relatrice.

Le senatrici ALOISIO (*M5S*) e PIRRO (*M5S*) dichiarano di aggiungere le rispettive firme agli emendamenti presentati dal senatore Pirondini nonché a quelli presentati dalla senatrice Lopreiato.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente.

Si passa alle votazioni.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (testo corretto).

Interviene la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) per dichiarare il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 1.1000 presentato dal Governo.

Chiarisce che la contrarietà si fonda su ragioni sia di metodo che di merito. Dal punto di vista del metodo, rileva criticamente che la proposta emendativa è stata presentata quando il ciclo di audizioni era ormai terminato, sottraendo, di conseguenza, ai soggetti auditi la possibilità di esprimersi sui contenuti della stessa.

Alla circostanza per la quale è mancata ogni forma di interlocuzione con le associazioni, gli insegnanti e l'intero mondo della scuola, si aggiunge, a suo parere, sotto il profilo del merito, la rilevanza e gravità di una riforma intesa a sostituire, nella scuola primaria, il giudizio descrittivo con un giudizio sintetico, con una valutazione numerica, che privilegia il principio di selezione su quelli di inclusione e di attenzione ai percorsi individuali degli studenti, principi che hanno rappresentato il tassello più prezioso del sistema della scuola primaria.

Auspica, conclusivamente, una riconsiderazione, da parte della maggioranza, della proposta emendativa in esame.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.1000, dichiara di condividere pienamente le considerazioni esposte dalla senatrice D'Elia. Ritiene, al riguardo, che la sostituzione di un coefficiente alfanumerico ad un giudizio articolato ed espresso in forma lessicale faccia venir meno ogni opportunità di individuare rimedi e soluzioni a situazioni individuali problematiche, in ragione della mancanza della motivazione su cui si fonda il giudizio e, più in generale, della trasparenza del giudizio stesso.

Anch'egli formula, pertanto, l'auspicio che la maggioranza voglia riconsiderare l'adozione di una metodologia valutativa a suo giudizio errata.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), nel dichiarare un voto di astensione sulla proposta emendativa in esame in dissenso rispetto alla posi-

zione del suo Gruppo, si interroga sugli obiettivi della stessa. In particolare, si chiede se la suddetta proposta rappresenti un messaggio rivolto agli studenti oppure alle loro famiglie o, ancora, un sistema per affermare una visione autoritaria della scuola.

Esprime perplessità nei confronti dell'espressione del giudizio scolastico in forma numerica, in quanto, a suo avviso, esso priva gli studenti e le famiglie degli indispensabili strumenti di comprensione per assumere iniziative funzionali al miglioramento.

La relatrice BUCALO (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, puntualizza che la proposta emendativa in esame ha ad oggetto l'introduzione di giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti e non valutazioni espresse in forma numerica.

Dopo aver evidenziato che la riforma in esame va incontro alle richieste avanzate dalle famiglie degli studenti, replica alle osservazioni di metodo fatte in taluni interventi che l'hanno preceduta, ricordando che il Ministro *pro tempore* Azzolina introdusse innovazioni con ordinanza, in assenza di qualsiasi interlocuzione con i soggetti della società civile.

La Commissione approva indi l'emendamento 1.1000 e, con distinta votazione, l'emendamento 1.1.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) interviene per preannunciare il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.2 e 1.3, richiamando l'esigenza che la valutazione del comportamento degli studenti sia espressa con un giudizio sintetico e non, come previsto nel disegno di legge, tramite il voto in decimi. Coglie l'occasione per sollecitare l'approvazione di ulteriori emendamenti presentati dalla propria parte politica volti ad evitare che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi determini la mancata ammissione dello studente alla classe successiva e all'esame di Stato. Al riguardo ritiene che occorra riconoscere discrezionalità al consiglio di classe, evitando inopportuni automatismi.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3 e, con distinta votazione, gli identici emendamenti 1.4 e 1.5.

Con successive votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.11 e 1.12.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.13, richiamando al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza, in cui ha evidenziato l'inopportunità che la non ammissione alla classe successiva sia determinata au-

automaticamente dal voto in condotta. Osserva infatti che tale disposizione lede le funzioni del consiglio di classe e l'autorevolezza degli insegnanti.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Dopo che la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) ha dichiarato di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice e dal Governo sull'emendamento 1.16 (testo 2), quest'ultimo, posto ai voti, non è accolto.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19, nonché gli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

La Commissione respinge indi l'emendamento 1.22, nonché, dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) (che giudica grave la scelta di modificare lo statuto degli studenti senza un confronto con le rappresentanze studentesche), gli identici emendamenti 1.23 e 1.24.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.26, gli identici emendamenti 1.27 e 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

La senatrice VERSACE (*Misto-Az-RE*) riformula l'emendamento 1.38 in un nuovo testo, accogliendo la proposta di modifica avanzata dalla relatrice e dal Governo.

L'emendamento 1.38 (testo 2) – pubblicato in allegato – è indi posto ai voti ed accolto.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 1.39, accoglie l'emendamento 1.40 (testo 2) e, in esito a successive distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.41 e 1.42.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), chiede alcuni chiarimenti in ordine alle novità rispetto all'emendamento 1.0.1, cui risponde il PRESIDENTE.

L'emendamento 1.0.1 (testo 2) è indi posto ai voti ed accolto.

La senatrice PIRRO (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.0.2, evidenzia l'importanza di istituire un servizio di assistenza psicologica scolastica che supporti la formazione

degli studenti come soggetti adulti e li aiuti a fare fronte a forme di disagio in età infantile e adolescenziale.

Esprime, al riguardo, il suo rammarico in merito al fatto che il Governo e la maggioranza, pur avendo manifestato positive intenzioni in materia di introduzione dell'assistenza psicologica, finiscano costantemente per opporsi alle proposte emendative intese a concretizzarne l'introduzione.

La relatrice BUCALO (*FdI*), in replica all'intervento della senatrice Pirro, chiarisce che il parere contrario sulla proposta emendativa 1.0.2 è motivato dall'estraneità della stessa ai contenuti e agli obiettivi del provvedimento in esame.

In esito a distinte e successive votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.0.2, nonché i subemendamenti 1.0.1000/1 (testo corretto) e 1.0.1000/2 (testo corretto) – pubblicati in allegato – e gli ulteriori subemendamenti 1.0.1000/3 e 1.0.1000/4.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 ha la parola la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), la quale coglie l'occasione per far presente che, se il criterio di espressione dei pareri è quello della stretta attinenza all'oggetto del disegno di legge in esame, anche l'emendamento 1.0.1000, riguardante le misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale della scuola, cui i due subemendamenti sono riferiti, dovrebbe non essere valutato positivamente.

La Commissione accoglie indi gli identici subemendamenti 1.0.1000/5 e 1.0.1000/6 e, in esito a distinta votazione, l'emendamento 1.0.1000 come subemendato.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (n. 131)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame e rinvio)

La relatrice BUCALO (*FdI*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, specificando che lo stesso si compone di due articoli. Dà conto dei

treddici commi in cui è suddiviso l'articolo 1, che apporta modificazioni al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Tra le modificazioni apportate dal comma 1, evidenza: la correzione della denominazione del Ministero competente in materia di AFAM, che oggi è il Ministero dell'università e della ricerca, e non più il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la sostituzione del riferimento all'Accademia nazionale di danza, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati con un riferimento unitario, comprensivo di tutti tali soggetti, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; la sostituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca (ANVUR); tra i titoli conseguiti al termine dei percorsi, i diplomi accademici di « formazione alla ricerca » in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design sono sostituiti con quelli di « dottorato di ricerca » nei medesimi ambiti.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 3 del regolamento, che contiene disposizioni in materia di titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e di corsi da esse organizzati, e all'articolo 4 del regolamento, relativo alla produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata.

Si sofferma, quindi, sul comma 4 dell'articolo in esame, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del regolamento, attualmente rubricato « Ordinamento didattico generale e scuole », con un nuovo articolo rubricato « Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole ». Sottolinea le novità più significative: l'aggregazione dei corsi di materie omogenee in scuole, attualmente disposta con decreto ministeriale, diviene una facoltà lasciata alle singole istituzioni, che possono avvalersene con delibera del consiglio accademico; l'introduzione di una nuova disciplina ordinaria inerente alle modalità di istituzione e al funzionamento dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole. Rileva, al riguardo, che il numero e la denominazione di dipartimenti, corsi e scuole, nonché il loro funzionamento, sono definiti direttamente dalle istituzioni AFAM, il cui Consiglio accademico assume la competenza generale in ambito didattico e di ricerca.

Passa poi ad illustrare i contenuti del comma 5, recante modificazioni all'articolo 6 del regolamento, in materia di crediti formativi accademici, del comma 6, che apporta modificazioni all'articolo 7 del regolamento, in materia di ammissioni ai corsi, e del comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento, in materia di regolamenti didattici, introducendo la distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi.

Il comma 9 dell'articolo in esame inserisce, dopo l'articolo 10 del regolamento, due nuovi articoli, il 10-*bis* e il 10-*ter*, rispettivamente dedicati ai « Diplomi *ad honorem* » e ai « Diplomi in restauro », mentre il comma 10 dell'articolo in esame reca modifiche all'articolo 11 del regio-



lamento, dedicato alle istituzioni AFAM non statali. Osserva – sulla base della relazione illustrativa – che, mentre la finalità iniziale del vigente articolo 11 era quella di assicurare meccanismi di riconoscimento alle istituzioni che operavano già al momento dell’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, la finalità della novella, alla luce del lungo tempo intercorso, è quella di autorizzare al rilascio di titoli aventi valore legale quelle istituzioni che sono in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e che hanno una offerta formativa in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM.

Menziona, infine, i commi 11, recante modifiche alle norme transitorie di cui all’articolo 12 del regolamento 12, che modifica la clausola finanziaria di cui all’articolo 13 del regolamento, e 13, che novella l’articolo 14 del regolamento, recante abrogazioni.

Accenna, conclusivamente, all’articolo 2 dello schema di decreto in esame, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

*(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata presentata una riformulazione della relatrice, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Avverte che la relatrice ha presentato ulteriori sette emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

---

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 597****Art. 2.****2.100**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

---

**Art. 3.****3.100**

LA RELATRICE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati ».

---

**Art. 4.****4.100**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Per l’istituzione, presso il Ministero del turismo, dell’Albo e dell’elenco di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell’Albo e dell’elenco di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l’anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 8 ».

---

**Art. 5.****5.100**

LA RELATRICE

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici » con le seguenti: « possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici »;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8 ».

**Art. 6.****6.1 (testo 3)**

LA RELATRICE

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: « promuovono » con le seguenti: « possono promuovere »;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

**Art. 7.****7.100**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

---

**Art. 8.****8.100**

LA RELATRICE

*Sostituire l’articolo con il seguente:***« Art. 8.***(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a euro 600.000 per l’anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l’anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo ».

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 924-BIS****Art. 1.****1.38 (testo 2)**

VERSACE

*Al comma 4, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

« 1-bis) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto ».

**1.0.1000/1 (testo corretto)**

LOPREIATO, PIRONDINI, ALOISIO, PIRRO

*All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso « Art. 1-bis », con il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e va-

lutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164" ».

---

**1.0.1000/2 (testo corretto)**

PIRONDINI, LOPREIATO, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

*All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso « Art. 1-bis », con il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 165 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa" ».

---

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 12 marzo 2024

**Plenaria**

**113<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), il dottor Roberto Vavassori, presidente, e l'avvocato Fabrizia Vigo, responsabile delle relazioni istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Il presidente dell'ANFIA, dottor Vavassori, fornisce alcuni dati relativi al settore *automotive* a livello globale, premettendo che esso rappresenta un segmento rilevante per ciascun Paese del G7 ed ha un alto tasso di innovazione, considerato il numero di brevetti depositati ogni anno. Dopo aver sottolineato che delle innovazioni tecnologiche dell'*automotive* beneficiano anche altre filiere, fa presente che esso si trova al centro di una transizione assai complessa.

Rende poi alcune cifre relative all'industria *automotive* in Europa, tra cui il numero di addetti, pari a circa 13 milioni, il gettito fiscale, che ammonta a circa 400 miliardi di euro, il peso sul prodotto interno lordo, attestato sul 7 per cento, e l'entità degli investimenti in ricerca e sviluppo, che arrivano a circa 60 miliardi di euro.

Quanto all'Italia, segnala che il numero di addetti è pari a circa 1.280.000 e che il gettito fiscale è di 71 miliardi; a tale ultimo riferimento, afferma che la tendenza all'elettrificazione renderà necessario un adeguamento normativo anche per quanto riguarda, per esempio, le accise.

Passando ai volumi globali di produzione, osserva che la Cina in venti anni è diventata il più grande mercato, tanto che nel 2026 un veicolo su tre sarà prodotto in Cina; al contrario, dal 2019 ad oggi, l'Europa ha perso circa 4 milioni di veicoli prodotti. A fronte di una produzione cinese in espansione, si registra dunque una produzione europea in contrazione e una produzione americana stabile.

Si sofferma indi sulle sfide della filiera europea, tra cui cita la digitalizzazione di prodotti e processi, l'elettrificazione della propulsione, il superamento di divieti e limitazioni locali non coordinati, il contenimento della cosiddetta « bulimia regolatoria » europea, e la competizione con l'Asia. In proposito, tiene a precisare che l'energia rappresenta il tema più di rilievo e sottolinea che l'*automotive* è l'unico settore a cui si richiede l'azzeramento delle emissioni di anidride carbonica.

Per quanto attiene alla filiera italiana, evidenzia una certa frammentazione, considerato che la componentistica e la costruzione di veicoli registrano cifre differenti in termini di numero di imprese, di addetti, nonché di saldo commerciale, con un forte vantaggio della prima sulla seconda. In merito alla distribuzione territoriale della produzione, fa presente che l'80 per cento dei veicoli è prodotto nel Mezzogiorno, mentre l'80 per cento dei componenti è prodotto al Nord, con una netta prevalenza di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Rileva peraltro che oltre il 70 per cento del valore di un veicolo è costituito dai suoi componenti e riferisce che l'Italia si attesta attualmente al settimo posto come produttore di auto in Europa, mentre prima era il quarto produttore.

Dopo aver fornito ulteriori dati sul numero di veicoli commerciali prodotti in Italia, comprensivo anche degli autobus, rende ulteriori dati sul mercato degli autoveicoli in Italia, sottolineando come a fronte di una bassa produzione il consumo di auto risulti assai superiore. Reputa pertanto necessaria una piattaforma globale, considerato che la sua assenza costituisce un limite per le aziende italiane. In merito, prefigura diverse



sfide per la filiera italiana, volte a superare lo sbilanciamento tra produzione e vendita, la presenza di un solo produttore di grande volume, l'inadeguata dimensione aziendale e la limitata capacità di investimento in innovazione. Tiene peraltro a precisare che il più grande produttore italiano, Stellantis, ha ridotto la produzione in Francia ma non in Italia e che l'unico Paese concorrente è rappresentato in realtà dalla Spagna. La cosiddetta « trazione francese » si riscontra invece per quanto concerne le piattaforme esistenti.

Parallelamente alle sfide italiane, occorre affrontare anche quelle europee, considerato che nel 2035 occorre azzerare le emissioni con un solo tipo di motorizzazione. Rimarca, al riguardo, che è necessario raggiungere la neutralità tecnologica verso una transizione intelligente, individuando qualunque vettore energetico a bassa emissione. Riepilogando un ipotetico modello di sviluppo, imperniato sullo stabilimento produttivo, fa presente che servono adeguati componentisti, la continua ricerca – che in Italia risulta di livello elevato –, un sistema formativo efficace, la capacità ricettiva dei territori, la disponibilità di infrastrutture regionali e statali, nonché un quadro normativo consono, in modo da poter effettivamente attrarre investimenti e potenziare proprio gli stabilimenti produttivi al centro del processo.

Manifesta peraltro soddisfazione per l'approccio di sistema fin qui instaurato e cita il protocollo d'intesa siglato con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Rende poi noto che è in corso uno studio, i cui risultati potrebbero essere messi a disposizione della Commissione, considerati gli obiettivi della procedura informativa, anche attraverso una ulteriore audizione. Fa presente infatti che gli obiettivi di lungo periodo sono rappresentati dall'incremento della produzione ad almeno un milione di veicoli annui, dal sostegno alla riconversione produttiva delle aziende della componentistica, dal rafforzamento dei centri di ricerca e innovazione, dalla creazione di nuove figure professionali e dall'adozione di un metodo inclusivo che coinvolga il Governo, i territori, l'industria e le parti sociali.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore POGLIESE (*FdI*) chiede conferma che il saldo commerciale totale, tra componentistica e produzione, registri una cifra negativa pari a oltre 8 miliardi di euro. Ciò rappresenterebbe un dato assai preoccupante, che si aggiunge alla perdita di posizioni dell'Italia tra i produttori di auto in Europa.

Nel condividere gli obiettivi annunciati dal dottor Vavassori, manifesta soddisfazione per l'operato del Dicastero delle imprese, e si domanda se non sia il caso di instaurare un'azione sinergica tra tutti gli attori coinvolti, per quanto concerne la distribuzione territoriale degli impianti, onde evitare che gli imprenditori ricevano risorse pubbliche e poi attuino strategie di delocalizzazione.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), nel domandarsi quale sia l'azione più incisiva a livello parlamentare per affrontare le sfide summenzionate, chiede al dottor Vavassori se siano state elaborate proposte per superare l'inadeguatezza dimensionale delle aziende italiane.

Quanto al tema delle emissioni, potrebbe essere a suo avviso utile un sistema unico di rilevazione della qualità dell'aria.

Sul piano degli incentivi alle aziende, domanda se sia utile una politica incentivante per le fasce medio-basse nella sostituzione dei veicoli.

Il senatore NAVE (*M5S*), nel prendere atto che il 70 per cento del valore deriva dalle componenti e che occorre passare all'elettrificazione del motore, manifesta perplessità sulla efficacia di tale transizione, dal momento che la componentistica continua ad operare con l'endotermico. Reputa pertanto che l'obiettivo della produzione di almeno un milione di veicoli possa essere raggiunto solo attraverso una più completa riconversione.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) si sofferma sulla logistica, ritenendo che la riconversione verso l'elettrico non possa dirsi compiuta senza una rete che garantisce il supporto alla ricarica.

Ai quesiti posti risponde il presidente VAVASSORI, osservando preliminarmente che i distretti rappresentano la caratteristica industriale dell'Italia, anche per quanto attiene alla componentistica. Occorre dunque a suo avviso creare nei distretti delle metafabbriche, con elevata specializzazione e notevole flessibilità, come hanno fatto del resto altri Paesi.

Quanto al contenimento delle emissioni, potrebbe essere usato il metodo del *life cycle assessment* (LCA), fermo restando che il contenuto di carbonio è diverso già nella fase di produzione. Il tema centrale è rappresentato, a suo giudizio, dall'imminente esaurimento dei combustibili fossili, per cui l'Italia non può restare indietro. Dopo aver sottolineato che il 60 per cento della componentistica su un veicolo non va dispersa, invoca una transizione ordinata anche per affrontare i connessi problemi occupazionali.

Relativamente alla politica di incentivi, distingue quelli destinate alle aziende da quelli rivolti al prodotto, rilevando come questi ultimi siano efficaci per recuperare le distanze.

In ordine alla logistica, fa presente che attualmente si registra penuria di rame e dunque occorrerebbe reinfrastrutturare ciò che alimenta non solo le auto, ma anche le case e le pompe di calore. A tale ultimo riferimento, ritiene che le risorse pubbliche vadano impiegate per l'infrastrutturazione dei territori solo quando si è certi della migliore tecnologia disponibile.

Il presidente DE CARLO (*Fdi*) ringrazia, quindi, il dottor Vavassori per i contributi forniti, prendendo atto con favore della disponibilità ad una ulteriore audizione dell'ANFIA a seguito della conclusione dello stu-

dio citato. Nel dichiarare conclusa l'audizione, avverte infine che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(998) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), premettendo che il disegno di legge in titolo modifica l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Tale Organizzazione è un'istituzione intergovernativa a carattere scientifico e tecnico operante nel settore della vite e dei prodotti derivati, punto di riferimento per i Paesi – attualmente una cinquantina, non soltanto produttori di vino – che rappresentano circa l'85 per cento della produzione mondiale del vino.

Rammenta dunque che l'organismo, che dal 2001 ha sostituito un precedente Ufficio internazionale per la vigna e il vino istituito nel 1924 da Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Tunisia, Ungheria, Grecia e Portogallo, ha come scopo quello di informare, assistere, armonizzare, normalizzare e sostenere il settore vitivinicolo. Come rimarcato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, fra i principali compiti dell'OIV figurano in particolare la formulazione di raccomandazioni da applicare negli Stati membri in materia di produzioni e pratiche enologiche, l'assistenza ad altre organizzazioni internazionali intergovernative, l'armonizzazione di norme internazionali e l'elaborazione di nuove. Tiene peraltro a precisare che, tra gli Stati membri, l'Italia vanta una posizione di rilievo in seno all'Organizzazione, che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori ma anche dalla sua forza sostanziale quale primo produttore ed esportatore vitivinicolo mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria.

Fa presente poi che il 25 ottobre 2021, nel corso di una riunione straordinaria dell'Assemblea generale dell'Organizzazione, è stato adottato il progetto di decisione relativo all'emendamento dell'Accordo di sede per il suo trasferimento da Parigi a Digione, in un edificio del XVII secolo, l'Hotel Bouchu D'Esterno, previo impegno del Governo francese a sostenere tutti i costi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura. Osserva quindi che il Protocollo in via di ratifica, che si compone di un preambolo e di due articoli, è volto a modificare l'articolo 3,

comma 6, dell'Accordo istitutivo della richiamata Organizzazione al fine di localizzare la nuova sede.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli, ribadendo comunque che tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'Organizzazione sono a carico esclusivo del Governo francese.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

**(970) MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore ANCOROTTI (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, che disciplina le competizioni videoludiche, nel rispetto dei principi di libertà economica, di tutela dei consumatori e di protezione dei minori, e ha come oggetto la creazione di condizioni di parità per gli operatori italiani nel mercato nazionale, europeo e globale. Osserva preliminarmente che, in base all'articolo 1, le imprese commerciali di attività videoludiche possono usufruire di misure di incentivazione fiscale e di sostegno da parte dell'Unione europea, quando costituiscono occasioni di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione dei settori della ricerca e dell'innovazione.

Quanto all'articolo 2, fa notare che rientrano nelle aree di competenza la definizione di « editori videoludici », ossia i soggetti che svolgono un'attività di impresa finalizzata allo sviluppo, alla commercializzazione e alla produzione di videogiochi, introducendoli sul mercato mediante accordi con piattaforme, distributori e rivenditori, nonché la definizione di « squadra », ossia l'impresa o l'associazione il cui oggetto sia l'attività di partecipazione a competizioni videoludiche, e che impiega giocatori affinché questi partecipino alle competizioni per conto dell'impresa o dell'associazione medesima.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 4, relativo alle modalità di partecipazione alle competizioni videoludiche in base all'età, dà conto dell'articolo 5, in base al quale i soggetti che intendono organizzare una o più competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, quali tornei e campionati, in presenza o a distanza, che prevedano la correspon-

sione di premi in denaro o sotto forma di beni, servizi o qualsiasi altra utilità dal valore superiore all'importo di 2.500 euro, devono preventivamente registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura.

Accennando ai successivi articoli 6, 7 e 8 recanti, rispettivamente, la comunicazione della competizione videoludica, i premi e l'inquadramento lavorativo dei giocatori, evidenzia che il Ministro della cultura convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre e delle associazioni più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore, al fine di individuare linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori.

Conclude menzionando le competizioni transnazionali (articolo 9), il gioco d'azzardo e le scommesse (articolo 10), i visti (articolo 11) e le sanzioni (articolo 12).

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice FALLUCCHI (*Fdl*), premettendo che il disegno di legge in titolo reca la delega al Governo per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

Dopo aver precisato che il provvedimento è stato approvato in prima lettura alla Camera (Atto Camera n. 1560), illustra l'articolo 1, avente ad oggetto la delega al Governo al riordino della legislazione in materia di florovivaismo, nei termini appena esposti. L'adozione dei relativi decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dovrà avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Più in particolare, le lettere da *a*) a *v*) del comma 1, indicano al Governo la necessità di: disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica; de-

finire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con l'articolo 2135 del codice civile e con le disposizioni del decreto legislativo n. 99 del 2004; prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Dicastero dell'agricoltura; prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali; elaborare un Piano nazionale del settore florovivaistico, che individui specifiche azioni di intervento; predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo; pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree; prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale; effettuare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo l'istituzione di un marchio unico distintivo; qualificare come « centri per il giardinaggio » le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo; definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico; promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento; prevedere norme volte a favorire l'aggregazione tra produttori; definire specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche; disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003 e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione; includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato; definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni; prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica.

Dà poi conto dell'articolo 3, che indica il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo, tra l'altro, che gli schemi predisposti dal Governo ai fini dell'esercizio della delega siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e stabilisce che, dalle ulteriori disposizioni delegate, non dovranno determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5 prevede, infine, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice NATURALE (*M5S*) rileva che presso l'altro ramo del Parlamento era stato incardinato dapprima il progetto di legge n. 389 del deputato Molinari, cui è stato abbinato solo successivamente il disegno di legge governativo. In quella fase, è stato svolto un breve ciclo di audizioni, ascoltando Coldiretti e Agrinsieme, su un testo peraltro assai diverso da quello licenziato, considerato che quest'ultimo reca una delega legislativa.

Prende atto peraltro della creazione di un apposito ufficio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che sembrerebbe a suo avviso privo di efficacia. Domanda quindi di avviare un ciclo di audizioni, tanto più che, trattandosi di un disegno di legge delega, non vi è alcuna fretta di concludere l'esame. Il settore del florovivaismo era stato peraltro oggetto di proposte legislative anche nella scorsa legislatura, durante la quale erano emerse diverse criticità, per affrontare le quali è necessario un confronto con gli operatori.

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato il dettagliato contenuto della delega, che non è affatto limitata alla creazione di un mero ufficio, si dichiara orientato a non accogliere la richiesta di avviare un ciclo di audizioni, considerato che il confronto con gli operatori è già stato svolto durante la prima lettura. Invita peraltro a considerare che, in più occasioni, la Commissione ha proceduto a numerose audizioni, che si sommano alla intensa mole di lavoro derivante dall'accorpamento, in questa legislatura, delle allora Commissioni agricoltura e industria.

Con riferimento ai tempi, assicura che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si discuterà del prosieguo dell'esame e della fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII, N. 4, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVA ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE (COM(2023) 160 DEFINITIVO)*

Il senatore POGLIESE (*FdI*) comunica che è pervenuta la risposta della Commissione europea sulla risoluzione (*Doc. XVIII, n. 4*), approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione il 4 ottobre 2023 in relazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo), su cui è stato relatore.

La proposta, ora approvata a livello politico dai colegislatori, definisce gli elenchi delle materie prime critiche e strategiche e stabilisce pa-

rametri di riferimento per la capacità nelle fasi di estrazione, trasformazione e riciclaggio, nonché per la diversificazione. La Commissione europea ha espresso apprezzamento per l'ampio sostegno del Senato della Repubblica agli obiettivi della proposta, prendendo atto dei punti su cui il Senato ha evidenziato l'importanza nell'orientamento generale del Consiglio.

La Commissione europea ha condiviso la risoluzione nella parte in cui chiede che l'aumento del riciclaggio dei rifiuti contenenti materie prime critiche e, più in generale, la circolarità, siano aspetti prioritari, poiché possono ridurre l'impatto ambientale, accrescendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento. Allo stesso tempo, è necessario che la Commissione europea rafforzi le capacità di estrazione e trasformazione in Europa e diversifichi gli approvvigionamenti a livello globale.

La Commissione europea ha precisato tuttavia che il neon è stato oggetto di valutazione, ma non è stato ritenuto né critico né strategico, mentre il fosforo non è stato considerato strategico. Il silicio metallico figura invece nell'elenco delle materie prime strategiche, con tutta la relativa catena del valore, anche nella forma raffinata di polisilicio. La proposta della Commissione prevede comunque un riesame degli elenchi delle materie prime strategiche e critiche ogni quattro anni.

La Commissione europea ha preso infine atto dell'invito a prevedere risorse finanziarie adeguate al finanziamento delle politiche pubbliche volte al raggiungimento degli obiettivi fissati nella normativa sulle materie prime critiche. La proposta non prevede nuovi finanziamenti, ma contiene disposizioni sulle condizioni abilitanti e sull'accesso ai finanziamenti che dovrebbero contribuire a sbloccare le fonti di finanziamento esistenti, tra cui i programmi europei, i finanziamenti nazionali, le banche di promozione e gli investitori privati. La disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, che è stata recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offre possibilità di sostegno agli investimenti lungo la catena del valore delle materie prime critiche, a determinate condizioni.

La Commissione europea ha infine ricordato che il 13 novembre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sull'atto, la cui pubblicazione avverrà a tempo debito.

La Commissione prende atto.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII, N. 8, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PIANTE OTTENUTE MEDIANTE ALCUNE NUOVE TECNICHE GENOMICHE, NONCHÉ AGLI ALIMENTI E AI MANGIMI DA ESSE DERIVATI (COM(2023) 411 DEFINITIVO)*

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione europea ha inviato la risposta in merito alla risoluzione (*Doc. XVIII, n. 8*), approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione il 6 dicembre 2023, sulla proposta di regolamento del



Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 definitivo), su cui è stato relatore.

Ricorda che la proposta intende istituire due categorie di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche (« NGT »): piante NGT equiparabili a quelle presenti in natura o prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali (« piante NGT di categoria 1 ») e piante NGT con modificazioni più complesse (« piante NGT di categoria 2 »). Ogni categoria sarebbe soggetta a prescrizioni diverse, adeguate alle caratteristiche e al profilo di rischio delle piante. La Commissione europea ha apprezzato l'opinione del Senato circa il potenziale offerto dalle NGT nel contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare dell'UE, nonché circa l'inadeguatezza dell'attuale quadro giuridico applicabile agli organismi geneticamente modificati (OGM).

La Commissione europea ha analizzato attentamente la risoluzione, in particolare le considerazioni riguardanti i criteri di equivalenza proposti per le piante NGT di categoria 1, lo status delle piante tolleranti agli erbicidi, l'etichettatura delle piante NGT di categoria 2, l'impatto dei brevetti per le piante NGT e la parità di trattamento tra le piante NGT importate e quelle prodotte nell'Unione.

Per quanto riguarda i criteri di equivalenza delle piante NGT di categoria 1, la Commissione ha sottolineato che la logica di tali criteri è stata illustrata agli Stati membri in un documento tecnico accessibile al pubblico da essa predisposto ed è fondata su un'analisi della letteratura scientifica sul tipo e sulla portata delle mutazioni introdotte dai metodi di selezione convenzionali o che si verificano spontaneamente nelle piante. I dati scientifici, a detta della Commissione europea, dimostrano che il numero totale di mutazioni in una singola pianta causate dai metodi di selezione convenzionali può essere elevato (l'intervallo tipico è compreso tra 30 e 100 mutazioni); tuttavia, tenuto conto della relativa novità delle piante NGT e della minor probabilità di ottenere alcune combinazioni di mutazioni con i metodi convenzionali, la Commissione ha adottato un approccio prudentiale per quanto riguarda la fissazione della soglia, prevenendo la possibilità di rivedere nel tempo i suddetti criteri per adeguarli ai progressi scientifici e tecnici.

In ordine alla sollecitazione, contenuta nella risoluzione, circa l'esclusione delle piante tolleranti agli erbicidi dalle piante NGT di categoria 1, la Commissione ha puntualizzato che i possibili rischi di un maggior utilizzo di pesticidi dovuti alle varietà tolleranti agli erbicidi devono essere contrastati per tutte le varietà vegetali, indipendentemente dal fatto che tali varietà siano ottenute con NGT o con metodi convenzionali.

Relativamente a quanto suggerito dal Senato in merito all'etichettatura delle piante NGT di categoria 2, la Commissione ha precisato che la misura proposta in materia di etichettatura consente agli operatori di indicare tutti i tratti conferiti alla pianta NGT dalla modificazione genetica.

La risoluzione sottolineava peraltro l'importanza di valutare l'impatto dei brevetti e delle relative pratiche di concessione di licenze sull'innovazione nella selezione delle piante, sull'accesso dei selezionatori al materiale e alle tecniche genetiche e sulla disponibilità di sementi per gli agricoltori, nonché sulla competitività complessiva dell'industria biotecnologica dell'Unione. A questo riguardo, la Commissione europea ha ricordato il suo impegno a effettuare tale valutazione nell'ambito di un'analisi di mercato di più ampio respiro e a presentare, entro il 2026, una relazione contenente le sue conclusioni.

Relativamente alla necessità di garantire la parità di trattamento per quanto riguarda i controlli delle piante NGT di categoria 2 d'importazione provenienti dai Paesi terzi rispetto a quelle prodotte nell'Unione, la Commissione europea ha rimarcato che la proposta non prevede alcun trattamento differenziato tra una pianta NGT prodotta nell'UE o importata. Più specificamente, le piante NGT sono soggette alle disposizioni del regolamento relativo ai controlli ufficiali, che si applicano sia ai prodotti originari dell'UE sia ai prodotti importati.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri.** – *Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) sul disegno di legge in titolo, che interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle *start-up* e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative (articoli 1-3) e sui requisiti di capitale delle società di investimento semplice – SiS, (articolo 4). Dopo aver ricordato che è stata trasmessa alle Camere l'ultima Relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sullo stato di attuazione e l'impatto delle *policy* a sostegno delle *start-up* e PMI innovative (*Doc. CCXIII*), si sofferma sull'articolo 1 recante la definizione di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, richiamando, rispettivamente, l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 e l'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015.

Rammenta in proposito che il decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, definendo la « nuova impresa tecnologica », ossia la *start-up* innovativa. Essa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti: è

di nuova costituzione o comunque è stata costituita da non più di 5 anni; ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; presenta un valore annuo della produzione non superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce e non ha distribuito utili; non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A tale ultimo riguardo, la società deve possedere almeno uno dei tre seguenti indicatori: le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa; la forza lavoro complessiva è costituita per almeno un terzo da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia e all'estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno due terzi da personale in possesso di laurea magistrale; l'impresa è titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali private siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Sottolinea altresì che il decreto-legge n. 3 del 2015 ha introdotto la definizione di «piccole e medie imprese innovative», disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le *start up* innovative. I requisiti delle PMI innovative sono: la residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; l'assenza di iscrizione al registro speciale delle *start-up* e incubatori certificati. In aggiunta a ciò le PMI innovative devono possedere almeno due dei seguenti requisiti indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta: volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa; impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un quinto della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale; titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno un diritto di privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova

varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Evidenzia poi che l'articolo 2, al comma 1, interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in *de minimis* per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In caso di incapienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24.

Passa poi ad illustrare l'articolo 3, che modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto « sostegni-*bis* »), che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start-up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start-up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

In conclusione, rileva che l'articolo 4 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 12 marzo 2024

**Plenaria**

**175<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Intervengono il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali, accompagnato dall'avvocato Alessandro Bugli, ricercatore presso il medesimo Centro.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta, per la procedura informativa all'ordine del giorno, l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della predetta procedura informativa verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute: audizione di rappresentanti del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Il presidente ZAFFINI introduce l'odierna audizione.

Il professor BRAMBILLA svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono successivamente, ponendo quesiti, il presidente ZAFFINI (*FdI*), la senatrice MANCINI (*FdI*) e la senatrice FURLAN (*PD-IDP*).

Il professor BRAMBILLA interviene in risposta.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *h*), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 marzo.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) pone in primo luogo in evidenza l'innovazione significativa apportata dal provvedimento in esame, il quale presenta tuttavia aspetti di criticità, richiamati anche nel corso delle audizioni. Innanzitutto, l'accentramento delle procedure di valutazione in capo all'INPS contrasta con la carenza di personale medico disponibile, così da rendere opportuna una riflessione sulla possibilità di coinvolgimento delle strutture della sanità territoriale.

Sono inoltre gravi le lacune in ordine ai temi dell'inclusione scolastica e dell'inclusione lavorativa, i quali risultano trascurati dallo schema di decreto.

Il provvedimento pone poi interrogativi circa l'effettiva continuità del progetto di vita in seguito a cambiamenti del luogo di residenza. Riguardo la non autosufficienza, appare necessario un coordinamento con le previsioni in materia recate dalla disciplina delegata concernente le politiche a favore della popolazione anziana, la quale è peraltro basata sul criterio anagrafico. Ulteriori perplessità sono relative all'attuazione del progetto di vita nei casi di conclusione negativa del procedimento di adozione dell'accomodamento ragionevole.

Le risorse messe a disposizione della riforma sono peraltro del tutto insufficienti, ponendosi l'esigenza di un superamento delle previsioni volte a garantire la neutralità degli effetti finanziari.

Risulta infine opportuno un chiarimento in merito all'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) formula un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto legislativo in esame. Tuttavia, esprime preoccupazione, innanzitutto, in riferimento alla mancata individuazione di risorse e coperture idonee all'attuazione del disegno di riforma.

Un ulteriore aspetto da chiarire concerne l'individuazione delle strutture deputate alle procedure di valutazione, che potrebbero anche coincidere con le case di comunità.

Il provvedimento non reca inoltre un quadro organico di disposizioni in materia di *caregiver* familiare, lasciando così aperta la possibilità di normative eterogenee nelle diverse regioni.

Il ministro Alessandra LOCATELLI, riservandosi la replica al termine del dibattito, ricorda il principio di garanzia della continuità assistenziale oggetto della richiamata disciplina delegata in materia di politiche a favore della popolazione anziana. Specificato che il Garante per la protezione dei dati personali ha già espresso il proprio parere sullo schema di decreto, fa presente la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del provvedimento in esame, finalizzata all'assunzione di un ampio contingente di personale, funzionale alle procedure di valutazione, affidate a un soggetto unico, ai sensi della disciplina di delega.

Inoltre, l'articolo 26, comma 3, menziona esplicitamente l'apprendimento, la formazione e il lavoro quali contenuti del progetto di vita, mentre la presenza dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche nell'Unità di valutazione multidimensionale è disposta dall'articolo 24.

Le risorse previste per l'attuazione della disciplina delegata sono poi adeguatamente quantificate, anche riguardo gli aumenti della dotazione finanziaria nei prossimi anni. Tuttavia, l'aspetto fondamentale per l'effettiva concretizzazione del complesso delle misure recate risiede nella capacità di integrare i diversi aspetti di cui consta la riforma, a partire dalla semplificazione delle procedure.

Il relatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) condivide le osservazioni del Ministro per le disabilità e richiama l'attenzione sulla centralità da accordare al sistema scolastico con riguardo alle fasi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il presidente ZAFFINI, specificando che la discussione generale resta aperta, propone di fissare alle ore 14 di domani il termine per presentare eventuali proposte di osservazione ai fini della formulazione dello schema di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(483) Maria Cristina CANTÙ e altri.** – *Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 5 marzo.

Il presidente ZAFFINI rammenta che si è già svolta l'illustrazione degli emendamenti. Dà quindi conto del parere sul testo trasmesso dalla 1<sup>a</sup> Commissione e dei pareri tuttora mancanti.

Fa poi presente che il relatore ha chiesto di disporre del tempo necessario a definire il proprio orientamento sulle proposte emendative presentate.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(990) Licia RONZULLI.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

**(599) BALBONI e altri.** – *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

**(1006) Ylenia ZAMBITO e altri.** – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.

Il presidente ZAFFINI ragguaglia la Commissione in ordine al parere sul testo base trasmesso dalla 1<sup>a</sup> Commissione e sui pareri tuttora mancanti delle altre Commissioni consultate.

Constatata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, dispone il rinvio della discussione congiunta ad altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.



*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 febbraio.

Il presidente ZAFFINI, dopo aver fatto presente che non è ancora disponibile la relazione del Governo sulla proposta di regolamento in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Constatato che non ci sono richieste di intervento, dispone il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione) (COM(2023) 738 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 febbraio.

Il presidente ZAFFINI ricapitola brevemente l'andamento dell'esame, specificando che è disponibile la relazione del Governo sulla proposta di direttiva in esame, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Quindi, constata che non ci sono ulteriori richieste di intervento e dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice MANCINI (*FdI*) si riserva di predisporre uno schema di risoluzione, tenendo conto di quanto rilevato in sede di discussione generale e degli approfondimenti svolti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 12 marzo 2024

**Comitato X  
Nuove tecnologie: Utilizzo da parte della mafia di piattaforme  
di comunicazione criptata e valute virtuali**

*Orario: dalle ore 11 alle ore 12*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,10*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri**  
**illeciti ambientali e agroalimentari**

Martedì 12 marzo 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRONE**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*AUDIZIONI*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di Daniele Pace, Presidente del consiglio di amministrazione di «AMA S.p.A.».**

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Daniele Pace, presidente del consiglio di amministrazione di «AMA S.p.A.». Il dottor Pace è accompagnato da Alessandro Filippi, direttore generale di «AMA S.p.A.», e da Angelo Botti, responsabile della funzione impianti di «AMA S.p.A.».

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Daniele PACE, *presidente del consiglio di amministrazione di «AMA S.p.A.»*, si dichiara disponibile a rispondere alle domande dei membri della Commissione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, nonché i senatori Pietro LOREFICE (*M5S*), Andrea DE PRIAMO (*FDI*) e Lavinia MENNUNI (*FDI*).

Daniele PACE, *presidente del consiglio di amministrazione di « AMA S.p.A. »*, replica ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione. Interviene anche Alessandro FILIPPI, *direttore generale di « AMA S.p.A. »*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, poiché stanno per iniziare i lavori dell'Assemblea della Camera, non può darsi luogo a ulteriori quesiti. Poiché diversi colleghi, tra cui la senatrice Petrucci, hanno chiesto di intervenire, propone che tali quesiti vengano formulati e ricevano risposta per iscritto, potendosi poi valutare anche un'eventuale prosecuzione dell'audizione in presenza.

*Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.*

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*